SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CIRCOLARI

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della Salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 novembre 2001.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001.

01A13149

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero delle attività produttive

DECRETO 30 novembre 2001.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del «settore turistico-alberghiero» - 9º bando di attuazione.

01A13374

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001, n. **456.**

Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati;

Visto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000, il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i princìpi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 gennaio 2001;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;

Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunità di fornire la definizione di «reclamante», in quanto tale nozione risulta essere già sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento, nonché di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, il senso dell'espressione «adeguati requisiti di esperienza e professionalità» essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si intende per:

a) «consumatori»: i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) «organo decidente»: l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253.

Art. 2.

Disposizioni di carattere generale

1. Gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, disciplinano con apposito atto di autoregolamentazione la composizione dell'organo decidente e la procedura di soluzione delle controversie, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. Gli enti forniscono alla clientela adeguata informativa in ordine alla costituzione degli organi decidenti e alle procedure di reclamo, anche al fine di assicurare la massima facilità di accesso a queste ultime. I clienti hanno diritto di ottenere copia dell'atto di autoregolamentazione.

3. I costi relativi al funzionamento degli organi decidenti non possono essere posti a carico dei clienti che presentano reclamo. Un contributo per le spese può essere chiesto alle associazioni dei clienti di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 3, comma 1, che abbiano effettuato le designazioni.

Art. 3.

Composizione degli organi

1. L'atto di autoregolamentazione prevede che:

a) gli organi preposti alla decisione delle controversie sono composti da un Presidente e da almeno quattro membri e comunque da un numero dispari di componenti;

b) il presidente è nominato dal Governatore della Banca d'Italia tra persone di riconosciuta professionalità e indipendenza;

c) almeno due membri sono nominati dagli enti o dalle loro associazioni di categoria;

d) almeno un membro è nominato dagli enti o dalle loro associazioni di categoria su designazione

delle associazioni dei consumatori e almeno un membro su designazione delle associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti;

e) la designazione dei componenti rappresentativi dei consumatori è affidata ad almeno tre associazioni di categoria, prescelte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della medesima legge, ovvero allo stesso Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

f) la designazione dei componenti rappresentativi delle altre categorie di clienti è affidata ad almeno due associazioni, prescelte dagli enti o dalle loro associazioni, che raccolgono un significativo numero di aderenti, che abbiano svolto attività continuativa nei tre anni precedenti e che siano presenti su una porzione significativa del territorio nazionale;

g) sia assicurata la presenza di membri rappresentativi dei clienti in numero paritetico rispetto ai membri rappresentativi degli enti o delle loro associazioni;

h) i membri devono essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica;

i) non possono essere nominati membri coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti;

l) il presidente rimane in carica cinque anni con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. I membri del collegio rimangono in carica tre anni, con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. Il presidente e i membri non sono revocabili, se non per giusta causa.

Art. 4.

Presentazione del reclamo

1. L'atto di autoregolamentazione può prevedere un termine massimo per la presentazione del reclamo all'organo decidente. Tale termine non può essere inferiore a novanta giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo del bonifico.

2. Non possono essere proposti reclami inerenti a controversie sottoposte al giudizio dell'autorità giudiziaria o rimesse a decisione arbitrale.

3. I clienti presentano il reclamo contestualmente sia all'ente sia all'organo decidente.

4. Il reclamo è di norma presentato, anche in forma elettronica, utilizzando un modulo standardizzato, messo a disposizione dei clienti dagli enti. Il reclamo deve indicare gli estremi del ricorrente, dell'ente e del bonifico in questione e deve riportare i motivi del reclamo e la sottoscrizione o analogo elemento che permetta di identificare con certezza il reclamante.

5. Sono validi i reclami presentati senza utilizzare il modulo standardizzato, purché contengano gli elementi di cui al comma 4.

6. Gli enti sono tenuti a prestare assistenza ai clienti nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.

Art. 5.

Durata della procedura

1. L'atto di autoregolamentazione fissa un termine, non superiore a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, entro il quale l'ente può presentare deduzioni e documenti.

2. L'organo decidente si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'ente o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime. L'organo decidente può sospendere la decorrenza del termine per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine per la loro produzione.

3. Il reclamante può farsi assistere o rappresentare nella procedura.

Art. 6.

Decisione

1. La decisione del reclamo è assunta a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La decisione è adeguatamente motivata e comunicata tempestivamente alle parti; essa è assunta sulla base dei princìpi della direttiva 97/5/CE, delle previsioni di legge applicabili, di eventuali codici di condotta o secondo equità. La decisione è vincolante per l'ente se accettata dal reclamante.

3. La decisione prevede un termine breve di adempimento per l'ente. L'atto di autoregolamentazione prevede penali adeguate in caso di ritardo nell'adempimento.

Art. 7.

Ufficio reclami

1. L'atto di autoregolamentazione può prevedere l'obbligo di esperire in via preventiva un tentativo di conciliazione tramite il ricorso all'ufficio reclami istituito presso l'ente. In tal caso l'atto di autoregolamentazione prevede che:

a) il reclamo è presentato o trasmesso all'ufficio reclami dell'ente;

b) l'ufficio reclami dell'ente decide entro trenta giorni dal reclamo, dandone tempestiva comunicazione al cliente;

c) il cliente rimasto insoddisfatto della decisione dell'ufficio reclami, o il cui reclamo non abbia avuto esito entro il termine di cui alla lettera *b)*, può ricorrere all'organo decidente entro trenta giorni, informandone l'ente o, in alternativa, incaricare l'ente di investire della controversia l'organo medesimo con la massima tempe-

stività. In ogni caso l'ente è tenuto a trasmettere senza ritardo all'organo decidente tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni;

d) l'organo deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli enti che alla data di pubblicazione del presente regolamento già effettuano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni, l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare.

2. Gli enti che, successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri, trasmettono alla Banca d'Italia l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare e possono iniziare tale attività dopo la verifica di conformità prevista dal comma 3.

3. La Banca d'Italia verifica la conformità degli atti di autoregolamentazione ai criteri previsti nel presente regolamento, valutando, in particolare, che risultino assicurate l'imparzialità dell'organo e la rappresentatività dei soggetti interessati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di autoregolamentazione, questo si intende approvato. Tale termine si intende interrotto nel caso in cui la Banca d'Italia richieda chiarimenti o modifiche da apportare all'atto di autoregolamentazione.

4. Gli organi decidenti e gli enti inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.

5. Gli organi decidenti pubblicano una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consenta di valutare i risultati ottenuti e di identificare la natura delle controversie che sono state loro sottoposte.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 253/2000 (per l'oggetto si fa rinvio alle premesse) è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Nel presente decreto legislativo si intende per:

a) "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;

b) "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri;

d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;

e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;

f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;

g) "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne ai soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;

h) "giorno lavorativo bancario", un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;

i) "bonifico transfrontaliero», l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;

j) «mettere a disposizione», atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;

k) "ordine di bonifico transfrontaliero», l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;

l) "ordinante», la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;

m) "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;

n) "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'art. 1284 del codice civile;

o) "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.».

— Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 253/2000 è il seguente:

«1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 4 *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'ispettorato della funzione pubblica.».

«Art. 5 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5-*bis)*. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.».

Nota all'art. 6:

— Per l'oggetto della direttiva 97/5/CE si fa rinvio alle premesse.

01G0518

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, per un totale complessivo di cinquanta unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con nota n. 030/URS/204 del 29 maggio 2001, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Istituto agronomico per l'oltremare, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di sette posti nella posizione economica C3 e di un posto nella posizione economica B3, per un totale complessivo di otto posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di un posto nella posizione economica C2, di un posto nella posizione economica C1, di cinque posti nella posizione economica B2 e di due posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di nove posti;

Considerato, altresì, che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dall'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 2000, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di trentaquattro unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 1.763.194.319, un maggior onere di L. 106.495.578, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo integrativo stipulato in data 13 aprile 2001;

Considerato che, per l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, l'art. 10 del predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2001, per L. 106.495.578, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro degli affari esteri con la sopra citata nota 29 maggio 2001, n. 030/URS/204;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 13 aprile 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG-20/FP-5166 del 24 ottobre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1997 nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 ottobre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 61

TABELLA *A*

Ministero degli Affari Esteri
Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	1
Direttore di biblioteca	1
Direttore tecnico	11
Totale	13
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario di biblioteca	1
Funzionario tecnico	5
Totale	8
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Funzionario aggiunto amministrativo	5
Funzionario aggiunto di biblioteca	1
Funzionario tecnico aggiunto	4
Totale	10
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore tecnico	2
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico	2
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore/Commesso capo	2
Addetto tecnico	2
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di supporto	2
Totale	2
Totale complessivo	46

01A13910

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2001.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Vista la sentenza non definitiva di condanna per il reato previsto dall'art. 314 del codice penale, pronunciata in data 25 settembre 2001 dal tribunale di Trento nei confronti del sig. Franco Tretter, consigliere per la regione Trentino-Alto Adige;

Viste le comunicazioni in data 4 ottobre 2001, n. 1571/Gab. e del 5 ottobre 2001, pari numero, del Commissario del Governo per la provincia di Trento, relative alla sentenza del tribunale di Trento n. 988/01, del 25 settembre 2001;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Franco Tretter è sospeso dalla carica di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, a decorrere dal 25 settembre 2001, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

01A13978

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Duque Crane Pedro Pablo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Duque Crane Pedro Pablo cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nel 2001, presso l'Università di Siviglia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nel 2001, presso l'Università di Siviglia dal sig. Duque Crane Pedro Pablo, nato a Siviglia (Spagna) il 12 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13566

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Samir Antoun Boulos Gaber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di pediatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Samir Antoun Boulos Gaber, ha chiesto il riconoscimento del titolo Master's Degree in pediatria conseguito in Egitto, ai fini di esercitare in Italia la professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50, del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115, del 1992, e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319, del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di master's degree in pediatria conseguito in data 8 agosto 1989, presso l'Università di Ein Shams (Il Cairo) dal dott. Samir Antoun Boulos Gaber, cittadino Italiano, nato a Il Cairo (Egitto) il 9 marzo 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13565

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cicchirillo Doriane, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cicchirillo Doriane, cittadina francese chiede il riconoscimento del titolo di «Diplome universitaire de tecnologie - specialitè: biologie appliquee - option: analyses biologiques et biochimiques, conseguito nel 1996, rilasciato dall' Universitè Lyon 1 - Institut universitaire de tecnologie di Lione (Francia), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 27 marzo 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Cicchirillo Doriane di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 22 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13, dello stesso decreto legislativo n. 319/ 1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplome universitaire de tecnologie - specialitè: biologie appliquee - option: analyses biologiques et biochimiques, conseguito nel 1996, rilasciato dall' Universitè Lyon 1 - Institut universitaire de tecnologie di Lione (Francia) alla sig.ra Cicchirillo Doriane, nata a Saint Chamond (Francia) il 31 dicem-

bre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13564

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Schraffl Karl di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale il sig. Schraffl Karl, cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeut conseguito l'11 maggio 2000 rilasciato dall'Istituto Sebastian - Kneipp - Schule di Bad Wörishofen (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig. Schraffl Karl di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeut rilasciato dall'Istituto Sebastian - Kneipp - Schule di Bad Wörishofen (Germania), conseguito l'11 maggio 2000 dal sig. Schraffl Karl, nato San Candido (Bolzano) il 12 marzo 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13551

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bottger Anne Kathrin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale il sig.ra Bottger Anne Kathrin, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeut conseguito il 1° aprile 1998 rilasciato dallo Staatl. Berufsfachschule für Physiotherapie an der Universität di Monaco (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig.ra Bottger Anne Kathrin di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeut conseguito il 1° aprile 1998 dallo Staatl. Berufsfachschule für Physiotherapie an der Universität di Monaco (Germania), rilasciato alla sig.ra Bottger Anne Kathrin, nata a Lipsia il 25 settembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13552

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Elka Manty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elka Manty, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di krankengymnastin conseguito il 3 settenbre 1982 rilasciato dall'Istituto fisioterapico Heidelberg di Karlsrule (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig.ra Elka Manty di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di krankengymnastin conseguito il 3 settembre 1982 rilasciato dall'Istituto fisioterapico Heidelberg di Karlsrule (Germania), dalla sig.ra Elka Manty, nata a Mötsch (Germania) il 3 ottobre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13553

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kerstin Wiemer di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kerstin Wiemer, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di krankengymnastin conseguito il 1° agosto 1988, rila-

sciato dall'Ospedale universitario di Eppendorf - Amburgo (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig.ra Kerstin Wiemer di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di krankengymnastin rilasciato dall'Ospedale universitario di Eppendorf - Amburgo (Germania), conseguito il 1° agosto 1988 dalla sig.ra Kerstin Wiemer, nata ad Amburgo (Germania) il 15 novembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13554

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kuhnert Kerstin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kuhnert Kerstin, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di krankengymnastin conseguito il 1° febbraio 1994, rilasciato dall'Istituto Lehranstalt für krankengymnastik di Erlangen/Ansbach (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Kuhnert Kerstin di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di krankengymnastin rilasciato dall'Istituto Lehranstalt für krankengymnstik di Erlangen/Ansbach (Germania), conseguito il 1° febbraio 1994 dalla sig.ra Kuhnert Kerstin, nata a Nurnberg (Germania) il 7 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13555

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Angelika Barbara Ursula Ringelmann di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Angelika Barbara Ursula Ringelmann, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di krankengymnastin conseguito il 7 dicembre 1990, rilasciato dall'Istituto d'istruzione di fisioterapia di Tübingen (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta dalla sig.ra Angelika Barbara Ursula Ringelmann di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di krankengymnastin rilasciato dall'Istituto d'istruzione di fisioterapia di Tübingen (Germania), conseguito il 7 dicembre 1990 dalla sig.ra Angelika Barbara Ursula Ringelmann, nata a Mainz (Germania) il 31 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13556

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nicoletta Pascal di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nicoletta Pascal, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito il 30 settembre 1997, rilasciato dal Präha Bildungszentrum für Heilhilfberufe gem. Gmbh di Bergheim (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Nicoletta Pascal di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeutin rilasciato dal Präha Bildungszentrum für Heilhilfberufe gem. Gmbh di Bergheim (Germania), conseguito il 30 settembre 1997 dalla sig.ra Nicoletta Pascal, nata a Torre Pellice il 25 gennaio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13557

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mitterer Helene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mitterer Helene, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito il 2 aprile 2001, rilasciato dallo Staatliche Berufsfachschule für Physiotherapie am Klinikum an der Universität di Monaco (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Mitterer Helene di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeutin rilasciato dallo Staatliche Berufsfachschule für Physiotherapie am Klinikum an der Universität di Monaco (Germania), conseguito il 2 aprile 2001, dalla sig.ra Mitterer Helene, nata a Bolzano il 24 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13558

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Tarantino Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale il sig. Tarantino Giuseppe, cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeut conseguito il 1° settembre 2000, rilasciato dall'Istituto per fisioterapisti - Schule IFBE med. GmbH di Koblenz (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig. Tarantino Giuseppe di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeutin rilasciato dal Istituto per fisioterapisti - Schule IFBE med. GmbH di Koblenz (Germania), conseguito il 1° settembre 2000, dal sig. Tarantino Giuseppe, nato a Altamura (Bari), il 30 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13559

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ines Hochleitner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ines Hochleitner, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito il 2 agosto 1995 rilasciato dalla Medizinische Berufsfachschule der Medizinischen fakultät an der Martin Luther Universität di Halle (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Ines Hochleitner di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeutin rilasciato dal Medizinische Berufsfachschule der Medizinischen fakultät an der Martin Luther Universität di Halle (Germania), conseguito il 2 agosto 1995 dalla sig.ra Ines Hochleitner, nata a Halle (Germania) il 19 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13560

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Linke Christiane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Linke Christiane, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito il 30 giugno 1990, rilasciato dallo Medizinische Fachschule in Bad Salzungen - Bad Liebenstein (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Linke Christiane di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di physiotherapeutin rilasciato dallo Medizinische Fachschule in Bad Salzungen - Bad Liebenstein (Germania), conseguito il 30 giugno 1990, dalla sig.ra Linke Christiane, nata a Suhl (Germania) il 9 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13561

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Silke Brauns di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silke Brauns, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di krankengymnastin conseguito il 1° maggio 1974 rilasciato dall'Istituto di fisioterapia del Dr. med Lubinus di Kiel (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Silke Brauns di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di krankengymnastin rilasciato dall'Istituto di fisioterapia del Dr. med Lubinus di Kiel (Germania), conseguito il 1° maggio 1974 dalla sig.ra Silke Brauns, nata a Bremerhaven (Germania) il 16 settembre 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13562

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra De Cao Catia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Cao Catia, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di diplome universitaire de tecnologie - specialitè: biologie appliquee - option: analyses biologiques et biochimiques conseguito il 21 giugno 1978 rilasciato dall'Istitut universitaire de technologie di Caen (Francia), al fine dell'esercizio in Italia della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra De Cao Catia di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della della prova attitudinale;

Visto il verbale del 22 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di diplome universitaire de tecnologie - specialitè: biologie appliquee - option: analyses biologiques et biochimiques conseguito il 21 giugno 1978 rilasciato dall'Istitut universitaire de technologie di Caen (Francia) dalla sig.ra De Cao Catia, nata a Montecchio Maggiore il 28 marzo 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13563

DECRETO 6 dicembre 2001.

Modifica all'allegato II, parte B, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, in materia di microorganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede il recepimento di provvedimenti comunitari relativi all'adozione delle parti B e C dell'allegato II con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la decisione della Commissione 2000/204/CE dell'8 marzo 2001 che integra la direttiva 90/219/CEE sostituendone l'allegato II, parte B, relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni tipi di microoganismi geneticamente modificati;

Sentita la Commissione interministeriale di coordinamento per le biotecnologie nella seduta del 19 luglio 2001;

Decreta:

1. Il testo dell'allegato II, parte B, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, è sostituito dal testo dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO

«PARTE B

CRITERI PER STABILIRE LA SICUREZZA DEI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (MOGM) PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE.

Nel presente allegato sono descritti in termini generali i criteri che consentono di stabilire la sicurezza per la salute umana e l'ambiente di tipi di MOGM e la loro idoneità ad essere inseriti nella parte C. Esso sarà integrato da note esplicative che forniranno una guida che faciliterà l'applicazione di tali criteri e che saranno adottate in sede comunitaria.

1. *Introduzione.*

I MOGM inseriti nella parte C dell'allegato II del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, non rientrano nella sfera di applicazione del presente decreto. L'inserimento di un MOGM in tale elenco avviene solo previo esame caso per caso e l'esclusione riguarda un MOGM ben definito. L'esecuzione riguarda solo i MOGM destinati ad un impiego confinato, come da definizione dell'art. 2, lettera *c)*, ma non i casi di immissione deliberata nell'ambiente di MOGM. Per essere inserito nell'elenco di cui alla parte C un MOGM deve essere conforme ai criteri specificati qui di seguito.

2. *Criteri generali.*

2.1. Verifica/convalida del ceppo: occorre stabilire precisamente l'identità del ceppo; la modificazione deve essere nota e verificata.

2.2. Prove documentate e riconosciute della sicurezza del MOGM: occorre fornire documenti comprovanti la sicurezza dell'organismo.

2.3. Stabilità genetica: qualora un'eventuale instabilità genetica possa influire negativamente sulla sicurezza dell'organismo, occorre fornire prove della sua stabilità genetica.

3. *Criteri specifici.*

3.1. Assenza di patogenicità: il MOGM non deve causare malattie o danni alla salute di soggetti umani, animali o piante. Dato che la patogenicità comprende la tossinogenesi e all'allergenicità, il MOGM deve essere caratterizzato anche da:

3.1.1. Assenza di tossinogenesi: il MOGM non deve manifestare tossinogenesi a causa della modificazione genetica subita, né essere noto per le sue proprietà tossinogene.

3.1.2. Assenza di allergenicità: il MOGM non deve manifestare allergenicità a causa della modificazione genetica subita, né essere un noto allergene dotato, in particolare, di proprietà allergeniche comparabili a quelle dei microrganismi identificati nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivi aggiornamenti, relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro.

3.2. Assenza di agenti nocivi accidentali: il MOGM non deve ospitare accidentalmente agenti noti, ad esempio altri microorganismi, in stato attivo o latente, presenti nell'ambiente di coltura o all'interno del MOGM, che potrebbero causare danni alla salute umana o all'ambiente.

3.3. Trasferimento dei geni: il materiale genetico modificato non deve risultare dannoso se trasferito, né essere autotrasmissibile o trasferibile con frequenza superiore a quella di altri geni del microorganismo ricevente o parentale.

3.4. Sicurezza per l'ambiente in caso di disposizione significativa non intenzionale: il MOGM non deve produrre effetti negativi sull'ambiente, né nell'immediato né a distanza di tempo, qualora dovesse verificarsi un incidente che comporti una significativa disposizione non internazionale del MOGM.

I MOGM che non rispondono ai criteri di cui sopra non possono essere inseriti nella parte C.».

01A13865

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Castellon Lopez Wilman Rafael di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Castellon Lopez Wilman Rafael ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermere conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermere conseguito nell'anno 1992 presso l'Università di Cartagena (Colombia) dal sig. Castellon Lopez Wilman Rafael, nato a Arjona-Bolivar (Colombia) il giorno 14 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Castellon Lopez Wilman Rafael è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13797

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Manrique Perdomo Lucy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Manrique Perdomo Lucy ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1985 presso l'Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Manrique Perdomo Lucy, nata a Bogotà (Colombia) il giorno 3 gennaio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manrique Perdomo Lucy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13798

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pena Raygoza Lina Marcela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pena Raygoza Lina Marcela ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad de Caldas di Manizales (Caldas-Colombia) dalla sig.ra Pena Raygoza Lina Marcela, nata a Manizales (Caldas-Colombia) il giorno 13 maggio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pena Raygoza Lina Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13799

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bermudez De Silva Rosa Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bermudez de Silva Rosa Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1974 presso la Pontificia Universitas Xaveriana di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Bermudez De Silva Rosa Elena, nata a Girardot (Colombia) il giorno 19 agosto 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bermudez De Silva Rosa Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13800

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rios Llorente Vivian Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rios Llorente Vivian Carolina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad di Cartagena (Colombia) dalla sig.ra Rios Llorente Vivian Carolina, nata a Cartagena (Colombia) il giorno 18 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rios Llorente Vivian Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13801

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Paez Guzman Hector Guillermo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Paez Guzman Hector Guillermo ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1992 presso la Fundaciòn Escuela de Cencias de la Salud de la Sociedad de Cirurgia de Bogotà di Bogotà (Colombia) dal sig. Paez Guzman Hector Guillermo, nato a

Bogotà (Colombia) il giorno 29 aprile 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Paez Guzman Hector Guillermo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13802

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gutierrez Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Roxana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università Inca G. de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Gutierrez Roxana, nata a Ayacucho (Perù) il giorno 29 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gutierrez Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13803

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Infante Sosa Dania Lisbeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Infante Sosa Dania Lisbeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Infante Sosa Dania Lisbeth, nata a Lima (Perù) il giorno 6 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Infante Sosa Dania Lisbeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13804

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jauregui Guarniz Marylu Ysabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jauregui Guarniz Marylu Ysabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Jauregui Guarniz Marylu Ysabel, nata a Lima (Perù) il giorno 19 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jauregui Guarniz Marylu Ysabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13805

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rey Rojas Anabella Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rey Rojas Anabella Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università Inca G. de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Rey Rojas Anabella Isabel, nata a Junin (Perù) il giorno 31 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rey Rojas Anabella Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13806

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Figueroa Benites Angelica Graciela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Figueroa Benites Angelica Graciela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1981 presso la scuola statale per infermieri de la Marina di Lima (Perù) dalla sig.ra Figueroa Benites Angelica Graciela nata a Lima (Perù) il giorno 4 agosto 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Figueroa Benites Angelica Graciela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13807

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sosa Rocio Del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sosa Rocio Del Pilar ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Sosa Rocio Del Pilar, nata a Callao (Perù) il giorno 19 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sosa Rocio Del Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13808

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mahrus Felicia Brindusa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mahrus Felicia Brindusa ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Onesti (Romania) dalla sig.ra Mahrus Felicia Brindusa, nata a Onesti (Romania) il giorno 19 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mahrus Felicia Brindusa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13809

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zyban».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. NL/H/0191/001/V008 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Norvegia, Austria, Lussemburgo e Belgio. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale ZYBAN e le confezioni sottoindicate:

034853010/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister;

034853022/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in Blister;

034853034/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister;

034853046/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister;

034853059/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13691

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ultiva».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. DE/H/0106/001-003/V010 trasmessa dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria, Danimarca, Grecia, Finlandia. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., e cambio del nome e dell'indirizzo in Belgio e Lussemburgo, la quale riguarda la specialità medicinale ULTIVA e le confezioni sottoindicate:

033003017/M - 5 flaconi 1 mg;

033003029/M - 5 flaconi 2 mg;

033003031/M - 5 flaconi 5 mg.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13692

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Malarone».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. UK/H/0170/001/V010 trasmessa dalla competente autorità inglese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., e cambio di nome ed indirizzo per il Belgio e il Lussemburgo, la quale riguarda la specialità medicinale MALARONE e le confezioni sottoindicate:

033299013/M - 12 compresse rivestite.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13693

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relenza».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. SE/H/0180/001/V008 trasmessa dalla competente autorità svedese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome e dell'indirizzo del titolare in Austria, Belgio, Lussemburgo. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale RELENZA e le confezioni sottoindicate:

034497014/M - polvere per inalazione predosata, 1 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo;

034497026/M - polvere per inalazione predosata, 5 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13694

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zantac».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. NL/H/0112/001/V006 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria, Belgio e Lussemburgo. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale ZANTAC e le confezioni sottoindicate:

024448159/M - «75» 5 cpr 75 mg;

024448161/M - «75» 10 cpr 75 mg.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13695

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Imigran spray nasale».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. NL/H/0115/001-002/V016 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria, Belgio, Lussemburgo e Finlandia. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale IMIGRAN e le confezioni sottoindicate:

027975123/M - 2 spray nasale monodose 10 mg;

027975135/M - 2 spray nasale monodose 20 mg;

027975147/M - 6 spray nasale monodose 20 mg.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13696

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Imigran supposte».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. NL/H/0119/001/V006 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria e Finlandia. In Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale IMIGRAN e le confezioni sottoindicate:

027975097/M - 2 supposte 25 mg;

027975109/M - 4 supposte 25 mg;

027975111/M - 6 supposte 25 mg.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13697

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Seretide polvere per inalazione».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. SE/H/0169/001-003/V016 trasmessa dalla competente autorità svedese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome del titolare in Austria, Danimarca, Finlandia, Belgio e Lussemburgo. In Italia da Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale SERETIDE e le confezioni sottoindicate:

034371017/M - diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.;

034371029/M - diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.;

034371031/M - diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.;

034371043/M - diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.;

034371056/M - diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.;

034371068/M - diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.;

034371070/M - diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.;

034371082/M - diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.;

034371094/M - diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13698

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Seretide sospensione pressurizzata per inalazione».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 541/95, e successive modificazioni;

Vista la notifica di fine della procedura n. UK/H/0392/001-003/V006 trasmessa dalla competente autorità inglese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) relativa alla modifica sotto indicata:

cambio di nome e indirizzo del titolare in Austria, Finlandia, Danimarca, Islanda, Belgio e Lussemburgo. In Italia da Glaxo Wellcome S.p.a. a Glaxosmithkline S.p.a., la quale riguarda la specialità medicinale SERETIDE e le confezioni sottoindicate:

034371106/M - evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione; 1 inalatore da 120 dosi;

034371118/M - evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione; 1 inalatore da 120 dosi;

034371120/M - evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione; 1 inalatore da 120 dosi.

Visti gli atti d'ufficio, la richiesta di variazione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento sopra indicata deve considerarsi favorevolmente conclusa.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni all'autorizzazione ivi comprese eventuali modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (SPC) e del foglio illustrativo limitatamente a quanto modificato dalla procedura di mutuo riconoscimento di che trattasi.

I lotti dei medicinali già autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: FABIANI

01A13699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Decreta:

Le seguenti 18 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

1) «La Siesta», con sede in San Giorgio a Cremano, costituita in data 26 settembre 1971, per rogito notaio Pietro Ragucci, repertorio n. 4791, omologato al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1971, registro società n. 584/71, BUSC n. 5101, codice fiscale n. 80059140634;

2) «Nicandra», con sede in Sorrento, costituita in data 12 marzo 1974, per rogito notaio Emanuele Coccurullo, repertorio n. 91370, omologato al tribunale di Napoli in data 3 aprile 1974, registro società n. 834/74, BUSC n. 5842, codice fiscale n. 82012050637;

3) «Concordia», con sede in Torre del Greco, costituita in data 6 agosto 1974, per rogito notaio Gerarda Galluccio, repertorio n. 106037, omologato al tribunale di Napoli in data 25 settembre 1974, registro società n. 1600/74, BUSC n. 6006, codice fiscale n. 80032310635;

4) «Nereide», con sede in Castellamare di Stabia, costituita in data 2 luglio 1975, per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, repertorio n. 59635, omologato al tribunale di Napoli in data 1° ottobre 1975, registro società n. 1558/75, BUSC n. 6770, codice fiscale n. 04743030639;

5) «La Primavera», con sede in San Gennaro Vesuviano, costituita in data 18 gennaio 1979, per rogito notaio Antonio De Michel, repertorio n. 2370, omologato al tribunale di Napoli 14 febbraio 1979, registro società n. 688/79, BUSC n. 8074, codice fiscale n. 01738360633;

6) «Sorrento 79», con sede in Sorrento, costituita in data 12 ottobre 1979, per rogito notaio Fulvio Pinto, repertorio n. 100708, omologato al tribunale di Napoli in data 7 novembre 1979, registro società n. 2828/79, BUSC n. 8517, codice fiscale n. 01887330635;

7) «Parco Azzurro», con sede in Pompei, costituita in data 29 marzo 1983, per rogito notaio Gennaro Fiordaliso, repertorio n. 336031, omologato al tribunale di Napoli in data 10 maggio 1983, registro società n. 2244/83, BUSC n. 10418, codice fiscale n. 04169930635;

8) «La Speranza», con sede in Vico Equense, costituita in data 10 giugno 1984, per rogito notaio Nicola Chiari, repertorio n. 65412, omologato al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1984, registro società n. 3350/84, BUSC n. 10936, codice fiscale mancante;

9) «Sfrattati di Sorrento», con sede in Sorrento, costituita in data 4 gennaio 1985, per rogito notaio Ugo De Cesare, repertorio n. 22690, omologato al tribunale di Napoli in data 22 gennaio 1985, registro società n. 941/85, BUSC n. 11132, codice fiscale n. 04627630637;

10) «Tirrenia», con sede in Napoli, costituita in data 22 aprile 1985, per rogito notaio Pasquale Tufano, repertorio n. 90479, omologato al tribunale di Napoli in data 5 giugno 1985, registro società n. 4011/85, BUSC n. 11305, codice fiscale n. 04729720633:

11) «La Speranza», con sede in Mugnano, costituita in data 25 giugno 1985, per rogito notaio Davide De Luca, repertorio n. 12934, omologato al tribunale di Napoli in data 16 luglio 1985, registro società n. 5011/85, BUSC n. 11377, codice fiscale n. 04739180638;

12) «Pagliaro», con sede in Anacapri, costituita in data 5 ottobre 1985, per rogito notaio Giovanni Cesaro, repertorio n. 21034, omologato al tribunale di Napoli in data 22 ottobre 1985, registro società n. 6517/85, BUSC n. 11423, codice fiscale n. 04802260630;

13) «Libertas Anacapri», con sede in Anacapri, costituita in data 31 gennaio 1987, per rogito notaio Giovanni Cesaro, repertorio n. 30258, omologato al tribunale di Napoli in data 24 febbraio 1987, registro società n. 1941/87, BUSC n. 11969, codice fiscale n. 05206800632;

14) «Gaveta», con sede in Monte di Procida, costituita in data 29 giugno 1981, per rogito notaio Antonio Carannante, repertorio n. 18910 omologato al tribunale di Napoli in data 21 settembre 1989, registro società n. 5176/89, BUSC n. 12753, codice fiscale n. 05936420636;

15) «Resal Costruzioni», con sede in Villaricca, costituita in data 7 ottobre 1991, per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio n. 73470, omologato al tribunale di Napoli in data 3 gennaio 1992, registro società n. 142/92, BUSC n. 13244, codice fiscale n. 06469450636;

16) «Parco Lea», con sede in Frattaminore, costituita in data 20 marzo 1999, per rogito notaio Vincenzo Di Caprio, repertorio n. 126050, omologato al tribunale di Napoli in data 20 maggio 1999, registro società n. 58041/99, BUSC n. 14483, codice fiscale n. 03624061218;

17) «Rasine Residence», con sede in Napoli, costituita in data 31 marzo 1978, per rogito notaio Matteo Renato Ciaccia, repertorio n. 416, omologato al tribunale di Napoli in data 22 aprile 1978, registro società n. 912/78, BUSC n. 7666, codice fiscale n. 01539890630;

18) «Adelina», con sede in Napoli, costituita in data 2 aprile 1990, per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio n. 66010, omologato al tribunale di Napoli in data 20 aprile 1990, registro società n. 3055/90, BUSC n. 12888, codice fiscale n. 06086790638;

Napoli, 3 dicembre 2001

Il direttore: MORANTE

01A14119

DECRETO 11 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 7 del 3 aprile 2001, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella, e n. 8 del 2 maggio 2001, con il quale ne è stata modificata la composizione;

Vista la nota del 13 novembre 2001, con la quale la dott.ssa Susanna Rovere, rappresentante dei datori di lavoro, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 3 dicembre 2001 dell'Unione industriale biellese, con la quale si designa la sig.ra Valeria Dionisio, in sostituzione della dott.ssa Susanna Rovere, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Valeria Dionisio è nominata componente nel comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della dott.ssa Susanna Rovere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 11 dicembre 2001

Il direttore: CORRENTE

01A13874

DECRETO 11 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 30;

Visto i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974 e n. 11 del 9 luglio 1972 rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativo aggiornamento;

Vista la lettera del 2 novembre 2001 della Associazione piccole e medie industrie - API di Varese con la quale è stato designato il sig. Sironi dott. Antonio membro effettivo, nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, in sostituzione del sig. Ceroni Roberto;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sironi dott. Antonio, nato a Gallarate (Varese) il 26 agosto 1970 è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della Associazione piccole medie industrie - API di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 11 dicembre 2001

Il dirigente: NAPPA

01A13888

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione di contributi alle scuole materne non statali per la partecipazione alla realizzazione nel sistema pre-scolastico integrato.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente l'approvazione de bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001»;

Visto il decreto del 27 marzo 2001 con il quale il Capo Dipartimento per i servizi nel territorio ha assegnato alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi sul territorio, sul cap. 4151, risorse finanziarie pari a lire trecentoquarantaseimiliardi per far fronte alle spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato;

Visto il decreto n. 27364 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 maggio 2001 concernente le variazioni di bilancio apportate, per l'esercizio 2001, che incrementa, in termini di cassa e di competenza, il predetto cap. 4151 di lire centocinquantaquattromiliardi, determinando pertanto una disponibilità complessiva di lire cinquecentomiliardi;

Visto il disegno di legge concernente l'assestamento di bilancio, per l'esercizio 2001, mediante il quale è stata apportata al finanziamento predetto di lire 500 miliardi iscritto sul cap. 4151, la riduzione, in termini di competenza, di lire 100 miliardi e, in termini di cassa di lire 200 miliardi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio;

Vista la legge 14 agosto 2000, n. 247, concernente «Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione», che ha determinato il criterio per l'assegnazione, nell'anno finanziario 2000, dei fondi alle scuole materne non statali autorizzate sulla base di un parametro unitario per sezione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, in applicazione dell'art. 12 della predetta legge n. 241, occorre predeterminare i criteri e

le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti pubblici e privati;

Tenuto conto che sulle scuole materne riconosciute paritarie gravano maggiori oneri derivanti dall'osservanza dei principi generali e delle regole stabilite d'all'art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000;

Tenuto conto che le scuole materne autorizzate e paritarie che operano in province caratterizzate da situazioni di svantaggio sociale, per realizzare la piena partecipazione al sistema pre-scolastico integrato, richiedono interventi finanziari perequativi;

Visti i risultati della elaborazione redatta, per l'anno 2001, dal Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica, che consentono di individuare quali province caratterizzate da situazioni di svantaggio sociale, in base alla graduatoria allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, quelle con punteggio inferiore alla media nazionale del 48,8%;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui alle premesse, il 90% dei contributi relativi al finanziamento iscritto al cap. 4151 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001, sono accreditati agli uffici scolastici provinciali per la destinazione alle scuole materne non statali secondo i criteri e le modalità che seguono:

a) per una misura pari al 70% della somma complessiva alle scuole materne non statali autorizzate e a quelle paritarie da assegnare in base alla proporzione tra le sezioni funzionanti a livello nazionale e quelle funzionanti in ciascuna provincia;

b) per una misura pari al 5% della somma complessiva alle scuole materne non statali autorizzate e a quelle paritarie, che operano in ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di svantaggio sociale, da assegnare in base alla proporzione tra le sezioni funzionanti a livello nazionale e quelle funzionanti in ciascuna provincia;

c) per una misura pari al 25% della somma complessiva alle scuole materne non statali riconosciute paritarie in relazione ai maggiori oneri imposti dalla menzionata legge n. 62/2000.

Art. 2.

Il 10% dei contributi relativi al finanziamento iscritto al cap. 4151 è utilizzato per l'eventuale rettifica, in corso di esercizio finanziario, del numero delle sezioni di scuole materne non statali operanti nelle singole province del territorio italiano. Quanto non utilizzato per la finalità sopra indicata è destinato alle scuole con i medesimi criteri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli uffici scolastici regionali impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 8 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 342

ALLEGATO

GRADUATORIA - INDICE SINTETICO DEL CONTESTO
Allegato al decreto ministeriale n. 147 dell'8 ottobre 2001

Posizione	Province	Punteggio
1	Trieste	100,00
2	Bologna	97,41
3	Milano	89,22
4	Firenze	87,07
5	Genova	85,37
6	Parma	84,76
7	Savona	83,70
8	Rimini	80,01
9	Piacenza	78,51
10	Imperia	76,51
11	Roma	76,08
12	Siena	75,89
13	Ravenna	75,83
14	Modena	74,20
15	Biella	74,05
16	Reggio Emilia	73,44
17	Torino	73,22
18	Gorizia	73,09
19	Prato	72,60
20	Alessandria	72,29
21	Novara	71,38
22	Venezia	71,09
23	Ferrara	70,64
24	Livorno	70,47
25	La Spezia	70,10
26	Forlì	68,51
27	Grosseto	67,89
28	Asti	67,83
29	Verona	67,54
30	Mantova	67,44
31	Verbano-Cusio-Ossola	66,82
32	Pavia	66,75
33	Vercelli	66,48
34	Lucca	66,46
35	Pisa	66,35
36	Pistoia	64,74
37	Arezzo	64,44
38	Cremona	63,18
39	Udine	63,18
40	Cuneo	62,78
41	Vicenza	62,16
42	Como	61,57
43	Lodi	61,21

Posizione	Province	Punteggio
44	Padova	61,15
45	Varese	61,13
46	Belluno	61,11
47	Brescia	60,11
48	Ancona	60,04
49	Perugia	57,85
50	Terni	57,84
51	Bergamo	57,79
52	Pordenone	56,56
53	Sondrio	56,51
54	Lecco	56,51
55	Treviso	56,38
56	Massa Carrara	56,00
57	Pesaro e Urbino	55,42
58	Macerata	52,44
59	Rovigo	51,76
60	Ascoli Piceno	49,46
61	Viterbo	48,02
62	Pescara	47,92
63	Rieti	39,99
64	L'Aquila	39,86
65	Teramo	38,24
66	Chieti	35,18
67	Latina	34,61
68	Sassari	30,90
69	Cagliari	29,76
70	Isernia	28,40
71	Campobasso	26,99
72	Oristano	24,44
73	Frosinone	23,80
74	Bari	21,52
75	Ragusa	20,39
76	Messina	19,74
77	Matera	19,37
78	Palermo	19,16
79	Trapani	18,92
80	Salerno	17,62
81	Siracusa	17,16
82	Nuoro	16,25
83	Potenza	15,92
84	Lecce	15,36
85	Catania	15,05
86	Avellino	14,88
87	Benevento	13,79
88	Taranto	13,40
89	Brindisi	12,72
90	Foggia	9,60
91	Cosenza	9,43
92	Napoli	9,32
93	Agrigento	8.24
94	Catanzaro	7,65
95	Enna	6,78
96	Caltanissetta	5,40
97	Reggio Calabria	3.46
98	Caserta	3.01
99	Vibo Valentia	0,45
100	Crotone	0,00

01A13892

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale, l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale, l'on. Gianpaolo Dozzo è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1. gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2. gli atti normativi e regolamentari;

3. le circolari contenenti direttive generali;

4. le risposte a quesiti su questioni di principio;

5. la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6. i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7. gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8. gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

9. i provvedimenti interministeriali;

10. i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11. gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12. la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13. i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

15. gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

16. ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

1. il settore ortofrutticolo;

2. la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

3. la disciplina generale e il coordinamento delle attività venatorie;

4. le infrastrutture per i trasporti e la logistica per l'agricoltura;

5. i mezzi tecnici di produzione;

6. la riduzione dei costi ai fini della competitività delle imprese.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

1. la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

2. la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 5.

Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 265

02A0001

DECRETO 5 novembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale, l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale, l'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1. gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2. gli atti normativi e regolamentari;

3. le circolari contenenti direttive generali;

4. le risposte a quesiti su questioni di principio;

5. la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6. i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7. gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8. gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

9. i provvedimenti interministeriali;

10. i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11. gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12. la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13. i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

15. gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

16. ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

1. il settore bieticolo-saccarifero e le commodities agricole;

2. l'agricoltura di montagna con la conseguente partecipazione al Comitato di coordinamento interministeriale per le politiche della montagna;

3. le infrastrutture a fini irrigui;

4. l'utilizzazione del patrimonio fondiario pubblico ai fini dell'agricoltura;

5. la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

1. la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

2. la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 5.

Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 266

02A0002

DECRETO 5 novembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale, l'on. Giovanni Alemanno è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale, l'on. Teresio Delfino è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1. gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2. gli atti normativi e regolamentari;

3. le circolari contenenti direttive generali;

4. le risposte a quesiti su questioni di principio;

5. la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6. i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7. gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8. gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;

9. i provvedimenti interministeriali;

10. i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11. gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12. la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13. i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

15. gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;

16. ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

1. il settore vitivinicolo;

2. la programmazione negoziata in agricoltura e gli accordi di programma;

3. l'attività di Sviluppo Italia S.p.a. nel settore agroalimentare;

4. l'osservatorio per l'imprenditorialità giovanile.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

1. la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

2. la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 5.

Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264

02A0003

DECRETO 27 dicembre 2001.

Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. «Rioja», ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo;

Considerato che sono tuttora in corso di istruttoria numerose istanze presentate dai consorzi di tutela per ottenere l'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, condizione fondamentale preliminare per poter presentare la richiesta dell'incarico ad esercitare l'attività di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 e che numerosi consorzi a livello nazionale si stanno attivando per richiedere sia il predetto incarico di vigilanza che il citato incarico all'attività di controllo e che, pertanto, si renderà necessario un certo lasso di tempo, oltre la predetta scadenza del termine di presentazione delle istanze che si verificherà il 5 gennaio 2002, per consentire l'istruttoria e la presentazione delle citate istanze;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga di un anno alla citata scadenza del 5 gennaio 2002;

Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 3 dicembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 richiamato nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte del consorzio di tutela, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A14248

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifica al decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante i criteri per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Visto in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi;

Preso atto che il consorzio obbligatorio si è costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione Consorzio infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997, è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei

mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti;

Visto l'art. 5 del decreto 31 maggio 2001 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 304, che prevede al comma 2 la presentazione di fidejussione bancaria rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, per ottenere l'erogazione della prevista anticipazione del contributo in conto capitale concesso al Consorzio obbligatorio infomercati;

Considerato che a garanzia delle anticipazioni può essere ritenuta valida anche la presentazione di una garanzia assicurativa;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2001 citato nelle premesse l'erogazione della prima quota del Contributo in conto capitale al Consorzio infomercati, pari al 25%, è effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero delle attività produttive - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta. Tale garanzia che dovrà essere predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto, potrà essere svincolata con l'erogazione a saldo del contributo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 57

ALLEGATO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Spett.le Ministero delle attività produttive - D.G.C.I.I. - Uff. D 1 -
Via Molise, 2 - ROMA

Premesso che:

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste al Consorzio infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 2001;

b) l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che l'erogazione del contributo in conto capitale avvenga in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso;

c) il successivo comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che l'erogazione della prima quota, pari al 25%, è effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta, da rilasciare conformemente allo schema tipo predisposto dal Ministero ed allegato al decreto ministeriale del 31 maggio 2001;

d) la garanzia dovrà coprire, entro i limiti dell'importo garantito i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:

1. per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

2. il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;

3. l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessità;

e) al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, la garanzia fidejussoria deve essere estesa anche agli importi di cui è richiesta l'erogazione. La garanzia dovrà avere una durata di anni tre, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo. Tale garanzia sarà svincolata solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.

Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto

Il/La sottoscritto/a .... (1) (in seguito indicata per brevità «banca» o «società») con sede legale in iscritto/a nel registro delle imprese di ....al n. .... iscritto/a all'albo/elenco .... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....
.... nato a .... il ....

nella loro rispettiva qualità di .... , dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente Consorzio infomercati ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione/pagamento di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro .... (diconsi lire/euro ....), oltre alla rivalutazione ed alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:

1. la sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente Consorzio infomercati non abbia provveduto a restituire, in tutto od in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 tali da far risultare il contraente Consorzio infomercati debitore, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione/pagamento intermedio/pagamento a saldo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso;

2. la banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre i quindici

giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche sull'eventualità di opposizione proposta dal contraente Consorzio infomercati o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Consorzio infomercati stesso sia nel frattempo in stato di liquidazione volontaria, o sottoposto a procedure concorsuali;

3. la garanzia copre, entro i limiti dell'importo garantito, i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:

a) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;

c) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessità;

4. il presente atto ha durata di anni tre, dall'erogazione dell'anticipazione del contributo, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo, fermo restando che decorso un anno dal pagamento a saldo la fidejussione, se non escussa, si riterrà priva di ogni effetto;

5. la garanzia dovrà essere estesa, al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, anche agli importi di cui si chiede l'erogazione. Tali garanzie potranno essere svincolate solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli;

6. l'ammontare della fidejussione potrà essere periodicamente ridotto in relazione al valore degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, a seguito di verifica e controllo dei medesimi da parte del Ministero che provvederà a darne comunicazione al Consorzio infomercati ed alla banca;

7. la sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente Consorzio infomercati e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

8. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, non sia comunicato al contraente consorzio infomercati che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore
....

Il contraente
....

---

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

01A13774

DECRETO 14 dicembre 2001.

Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo ECO S.p.a., in Faenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrerà in vigore il 3 gennaio 2002;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico dell'industria in data 14 novembre 2001 protocollo n. 782418;

Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo ECO S.p.a. con sede legale in via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna), è autorizzato, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valuzione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico;

allegato VIII - Garanzia qualità totale.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico dell'industria.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiederà la conferma dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività
VISCONTI

01A14145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BSE

DETERMINAZIONE 7 novembre 2001.

Ripartizione del fondo per l'emergenza BSE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BSE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed in particolare il comma 3 dell'art. 7-*bis* ove si prevede, fra l'altro, la possibilità per il Commissario straordinario del Governo di procedere con proprie determinazioni alle ulteriori ripartizioni del fondo per l'emergenza BSE, sulla base delle effettive esigenze;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione dell'intera disponibilità del fondo, onde consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di provvedere al finanziamento degli interventi previsti al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del suddetto art. 7-*bis*, nei confronti di tutti gli aventi diritto;

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità di tale ripartizione e della pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore zootecnico;

Considerato che, sulla base dei dati forniti da AGEA concernenti le domande presentate alla data del 31 maggio 2001, nonché in relazione alle stime di spesa effettuate, sussistono elementi concreti per prevedere, in ordine agli interventi di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 7-*bis*, un impegno di spesa inferiore in ragione di oltre il trenta per cento rispetto alle iniziali previsioni;

Ritenuto che tali minori spese possano correlativamente comportare un incremento degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui alla lettera *b)*, per i quali si prevede un più consistente afflusso di richieste;

Acquisiti i relativi atti di intesa da parte dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità;

Udito il parere espresso dalle Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 settembre 2001;

Determina:

Art. 1.

1. Il Fondo per l'emergenza BSE di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è così ripartito con riferimento alle lettere di cui al comma 2:

a) lire 96 miliardi;

b) lire 143 miliardi;

c) lire 5 miliardi;

d) lire 51 miliardi;

e) lire 5 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il commissario straordinario: AMBROSIO

01A14246

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 2º ufficio IVA di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1) Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 27 novembre 2001, a seguito dell'accertato irregolare funzionamento del 2º ufficio IVA di Napoli, come da nota del 29 novembre 2001, prot. 75 del predetto Ufficio e come da autorizzazione ricevuta dal Garante del contribuente in data 5 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 27 novembre veniva consegnato al predetto ufficio, attraverso il normale circuito postale, una busta contenente polvere bianca non identificata. Il personale ha chiesto, ed ottenuto, di lasciare i locali dell'ufficio in assenza di idonea certificazione da parte degli organi sanitari competenti. Concessa l'autorizzazione di cui sopra, anche alla luce del documento emanato al riguardo dell'Unità di crisi del Ministero della salute, dalle ore 15,15 non è stato possibile garantire il servizio pomeridiano all'utenza.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 dicembre 2001

Il direttore regionale: MAIORANO

01A13775

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro assistenza imprese coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l.», in Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate sul seguito del presente atto;

La società «Centro assistenza imprese coldiretti UMA Umbria Marche Abruzzo S.r.l.» in breve designabile come «Centro imprese UMA S.r.l.» con sede in Ancona, via A. Grandi n. 48/E, partita IVA 02035850426 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto si autorizza all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese la società sopra indicata, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza presentata il 20 novembre 2001 protocollo n. 39938 dall'amministratore delegato sig. Dino Tartagni.

All'istanza sono state allegate la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, stipulato in data 13 settembre 2000 a rogito notaio Simonetta Sabatini, n. 32692 di repertorio e n. 7943 di raccolta e registrato in Ancona in data 3 ottobre 2000 al n. 3583, dal quale risulta che il capitale sociale pari a 51.900 euro è stato interamente sottoscritto con versamento dei 3/10, e la copia conforme dello statuto.

La società è stata costituita a seguito di delega espressa, piena e incondizionata, dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presente nel C.N.E.L., per le federazioni regionali Marche, Umbria, Abruzzo e per le federazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo.

È stata regolarmente stipulata con la F.A.T.A. Assicurazioni la polizza assicurativa n. 5988680, con un massimale di L. 4.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata.

Dalla relazione tecnica del responsabile fiscale dott. Mauro Marcantoni risulta che la società intende avvalersi per la tenuta delle scritture contabili, per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e per l'invio telematico delle dichiarazioni, della società di servizi Impresa Verde Perugia S.r.l., Impresa Verde Terni S.r.l., Impresa Verde C.D. Ancona Servizi S.r.l., Impresa Verde Ascoli Piceno S.r.l., Impresa Verde C.D. Macerata Servizi S.r.l., Impresa Verde Pesaro e Urbino S.r.l., Impresa Verde Chieti S.r.l., Impresa Verde l'Aquila S.r.l., Impresa Verde Pescara S.r.l., Impresa Verde Teramo S.r.l., società tutte regolarmente costituite con atto pubblico ed interamente partecipate dalle rispettive federazioni regionali e provinciali.

È stato inoltre accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale, dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi di cui la medesima intende avvalersi.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate - settore servizi ai contribuenti - per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66, statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

Regolamento amministrazione Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1;

Disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 32, comma 1, lettera *c)*; articoli 33, 34, 40) decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - (articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 28).

Ancona, 13 dicembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A14050

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2001.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13365).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2002, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legi-

slativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2002 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa Italiana S.p.a.;

i) la Mts S.p.a.;

l) la Monte Titoli S.p.a.;

m) la Cassa di compensazione e Garanzia S.p.a.;

n) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2002;

o) i soggetti, diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2002;

p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2002;

q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *f)*, che alla data del 2 gennaio 2002, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2001 ed il 1° gennaio 2002, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera *b)*, o 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

r) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2001

Il presidente: CARDIA

01A14191

DELIBERAZIONE 29 novembre 2001.

Determinazione della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13366).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;

Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2002, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2002, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 13.365/01)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lettera *a)*	Sim iscritte nell'albo (incluse le società fiduciarie).	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2002.
Art. 1, lettera *b)*	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2002.
Art. 1, lettera *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998.	€ 2.780 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento.

Riferimento normativo (delibera n. 13.365/01)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lettera *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993.	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2002.
Art. 1, lettera *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998.	€ 3.365.
	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998.	€ 510.
Art. 1, lettera *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, organismi di investimento collettivo e soggetti istitutori di fondi pensione aperti.	€ 1.435 per ogni fondo operativo alla data del 2 gennaio 2002, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2002.
Art. 1, lettera *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'albo.	€ 110
Art. 1, lettera *h)*	Borsa Italiana S.p.a.	€ 2.069.515
Art. 1, lettera *i)*	MTS S.p.a.	€ 202.155
Art. 1, lettera *l)*	Monte Tivoli S.p.a.	€ 330.995
Art. 1, lettera *m)*	Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.	€ 217.515
Art. 1, lettera *n)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob.	€ 1.055
Art. 1, lettera *o)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentari nazionali.	Come da successivo comma 2.
Art. 1, lettera *p)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob.	€ 4.855
Art. 1, lettera *q)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lettera *f)*.	Come da successivi commi 3 e 4.
Art. 1, lettera *r)*	Società di revisione iscritte nell'albo.	Come da successivo comma 5.

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *o)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, è computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2002.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 41 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 31 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 fino a € 10.000.000 di valore nominale, più € 41 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di valore nominale, più € 31 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di valore nominale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 723 per ogni covered warrant quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 155.000.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 10.330. L'importo del contributo per i covered warrant emessi dalle stesse società è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 155.000.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 515 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all'1% di controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura minima del contributo è pari per ciascuna sollecitazione a € 5.165; la misura massima è pari a € 2.500.000;

3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 5.165 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,04% del controvalore eccedente tale importo. La

misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 è determinato nella misura del 3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2001.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2001

Il presidente: CARDIA

01A14192

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13399).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la propria delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, la misura della contribuzione;

Atteso che la citata delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione predetta;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2002, ai sensi della citata delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *g)*, *n)*, *o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *p)*, *q)* [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2002. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2002, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale o se richiesto il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (tel. 06/8477623).

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2002, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2002, attraverso il notiziario settimanale-Consob informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2002.

6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello, 198 - 00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6.

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, dev'essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2002, qualora il bilancio chiuso nel 2001 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2001, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 2002, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2002, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello, 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 19 dicembre 2001

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

CONTRIBUTO DI VIGILANZA

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	**art.1, lett. a), delibera n. 13.365/01**	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2002	15 aprile 2002
CB1	**art.1, lett. b), delibera n. 13.365/01**	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2002	15 aprile 2002
CC1	**art.1, lett. c), delibera n. 13.365/01**	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art.34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	€ 2.780 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento	15 aprile 2002
CD1	**art.1, lett. d), delibera n. 13.365/01**	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 2.780 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2002	15 aprile 2002
CE1	**art.1, lett. e), delibera n. 13.365/01**	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.365	15 aprile 2002
CE2	**art.1, lett. e), delibera n. 13.365/01**	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 510	15 aprile 2002
CF1	**art.1, lett. f), delibera n. 13.365/01**	Società di gestione del risparmio italiane, Sicav italiane e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti italiani	€ 1.435 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2002, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2002	15 aprile 2002
CF2	**art.1, lett. f), delibera n. 13.365/01**	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 ed Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98 e Soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.435 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2002, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2002	15 aprile 2002
CG1	**art.1, lett. g), delibera n. 13.365/01**	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 110	15 aprile 2002
CH1	**art.1, lett. h), delibera n. 13.365/01**	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.069.515	28 febbraio 2002
CI1	**art.1, lett. i), delibera n. 13.365/01**	MTS s.p.a.	€ 202.155	28 febbraio 2002
CL1	**art.1, lett. l), delibera n. 13.365/01**	Monte Titoli s.p.a.	€ 330.995	28 febbraio 2002
CM1	**art.1, lett. m), delibera n. 13.365/01**	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 217.515	28 febbraio 2002

CN1	**art.1, lett. n), delibera n. 13.365/01**	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 1.055	15 aprile 2002
CO1	**art.1, lett. o), delibera n.13.365/01**	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art.1, comma 2, delibera n.13.366/01	15 aprile 2002
CP1	**art.1, lett. p), delibera n.13.365/01**	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 4.855	15 aprile 2002
CQ1	**art.1, lett. q), delibera n.13.365/01**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 2 gennaio 2002, offerte pubbliche d'acquisto residuali	come da art.1, comma 3, punto 3/1, delibera n.13.366/01	15 aprile 2002
CQ2	**art.1, lett. q), delibera n. 13.365/01**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 2 gennaio 2002, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale	come da art.1, comma 3, punto 3/2, delibera n.13.366/01	15 aprile 2002
CQ3	**art.1, lett. q), delibera n. 13.365/01**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 2 gennaio 2002, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari	come da art.1, comma 3, punto 3/3, delibera n.13.366/01	15 aprile 2002
CQ4	**art.1, lett. q), delibera n.13.365/01**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 2 gennaio 2002, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali	come da art.1, comma 3, punto 3/4, delibera n.13.366/01	15 aprile 2002
CR1	**art.1, lett. r), delibera n.13.365/01**	Società di revisione iscritte nell'Albo	3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n.13.366/01	come da art.1, comma 9, punto a) o b)

01A14193

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2001.

Fusione per incorporazione della Società italiana assicurazioni riassicurazioni S.p.a. (in breve SIAR S.p.a.), in Roma, nella Zurich International (Italia) S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed, in particolare, l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative ed, in particolare, l'art. 76, relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa già rilasciate alla Società italiana assicurazioni riassicurazioni S.p.a. (in breve SIAR S.p.a.) con sede in Roma, via Crescenzio n. 2;

Viste le delibere assunte rispettivamente in data 2 e 3 ottobre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Società italiana assicurazioni riassicurazioni S.p.a. (in breve SIAR S.p.a.) e della Zurich International (Italia) S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione della Società italiana assicurazioni riassicurazioni S.p.a. (in breve SIAR S.p.a.) nella Zurich International (Italia) S.p.a., con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Vista l'istanza a firma congiunta e la relativa documentazione allegata, in data 19 ottobre 2001, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione in esame e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano e di Roma in data 17 e 26 ottobre 2001;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante non ha subito alcuna variazione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 7 dicembre 2001;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della Società italiana assicurazioni riassicurazioni S.p.a. (in breve SIAR S.p.a.), con sede in Roma, nella Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14159

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2001.

Autorizzazione alla Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2003).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e dell'attività riassicurativa nei rami I e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, via Lampedusa n. 13;

Vista l'istanza dell'8 agosto 2001 con la quale la Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 21 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, via Lampedusa n. 13, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14157

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2001.

Autorizzazione alla Cisalpina previdenza Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2004).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 580 del 26 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 175/1995, rilasciate alla Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante n. 11;

Vista l'istanza del 19 luglio 2001 con la quale la Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 21 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a.;

Dispone:

La società Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante n. 11, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14156

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2001.

Decadenza della Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2005).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1983 del 5 dicembre 2001, con il quale sono state approvate le deliberazioni e le condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai rami Corpi di veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, dalla Mediolanum Assicurazioni S.p.a. alla Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., con effetto dal 1° gennaio 2002;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 6 dicembre 2001 con la quale la Mediolanum Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 3 dicembre 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni di cui sopra, oggetto di trasferimento (Corpi di veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

Preso atto che il portafoglio delle rimanenti agenzie con mandato Mediolanum nei rami auto è stato liberalizzato sulla base di accordi che andranno a concludere i propri effetti nel corso del 2002;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14158

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 28 dicembre 2001, n. **AIPA/CR/38.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per concoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Corte dei conti

1. *Premessa.*

L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come «contratti di grande rilievo», e la possibilità da parte delle amministrazioni di affidarne l'esecuzione a società specializzate, fra le quali quelle incluse in un apposito elenco predisposto dall'autorità, a condizione che non risultino collegate con le imprese parte dei contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

I risultati dei monitoraggi fin qui effettuati hanno messo in luce un generale sottodimensionamento delle strutture di governo delle amministrazioni e la forte carenza di risorse umane con specifica competenza.

Con la circolare presente, che sostituisce quella 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5, l'Autorità intende:

precisare i compiti e le responsabilità riferiti all'azione di monitoraggio e alla verifica dei contratti informatici, dando evidenza alla funzione di direzione dei lavori;

consentire il monitoraggio riguardo all'intero ciclo di vita della fornitura;

ridefinire i contratti di grande rilievo;

ridefinire le cause di incompatibilità per i monitori.

L'Autorità provvederà ad integrare in un testo unico sul monitoraggio e la verifica dei contratti informatici i contenuti di questa circolare e di quelle 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17. In attesa del testo unico le ultime due circolari rimangono in vigore per le parti non superate o emendate.

2. *Definizioni.*

Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:

amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1);

servizi ict, i servizi di information and communication technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;

contratti di grande rilievo, i contratti che:

abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 25 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 5 milioni di euro in media ogni anno e che, in entrambi i casi, prevedano una percentuale del valore uguale o superiore al 60% a copertura dell'erogazione di servizi ict e/o di attività di sviluppo software;

si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;

abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate. A questo fine, l'Autorità si riserva una valutazione di merito del progetto, in sede di richiesta di parere sullo schema di contratto, ex art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

monitori interni all'amministrazione, i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dall'Autorità ad operare sui contratti informatici di pertinenza, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, come modificati dalla presente;

monitori esterni all'amministrazione, le società specializzate, fra le quali quelle qualificate dall'Autorità sulla base dei criteri indicati nella circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, come modificati dalla presente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

contratti di monitoraggio, i contratti che affidano ad un monitore esterno un insieme di attività a sostegno dell'azione dell'amministrazione relativamente ad un contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati.

3. *Attività di monitoraggio dei contratti informatici.*

Il monitoraggio dei contratti informatici si articola in diverse azioni, specifiche di ogni fase del ciclo di vita della fornitura. Esse sostengono il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e in generale l'amministrazione, nella valutazione dell'impatto economico ed organizzativo, nel controllo dell'avanzamento dei progetti e nell'accertamento dei livelli di servizio e comprendono i seguenti cinque gruppi di attività:

1) realizzazione dello studio di fattibilità, per i cui obiettivi, contenuti e modalità si rimanda inoltre alle «Linee guida per la realizzazione di studi di fattibilità», pubblicate dall'Autorità sul supplemento al n. 3 del 1997 del bollettino «Informazioni», disponibile sul sito www.aipa.it. Questa attività comprende:

1.*a)* analisi del contesto normativo, organizzativo e tecnologico nel quale il contratto si inserisce;

1.*b)* progetto di massima della soluzione, articolato in:

analisi organizzativa dei processi dell'amministrazione sottoposti ad automazione o reingegnerizzazione, volta a valutare in particolare l'impatto sulle componenti non informatiche (normativa, flussi, organizzazione, personale, logistica);

individuazione dei servizi ict e dei loro obiettivi, specifiche generali e requisiti;

individuazione delle acquisizioni e realizzazioni di beni hardware e software da effettuare;

piano di massima del progetto che individua:

struttura organizzativa, compiti e responsabilità; quantità e tipologia delle risorse da predisporre;

programmazione temporale delle attività di realizzazione, piano dei rilasci e dei controlli che dovranno essere svolti nel corso del contratto;

modalità di gestione e controllo delle variazioni in corso d'opera;

piano di massima della qualità che identifica i contenuti e le attività di controllo della qualità dei prodotti e servizi da richiedere al fornitore in fase di predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'autorità 9 novembre 2000, n. 49;

1.*c)* analisi del rischio dell'iniziativa, conseguente a:

dimensioni del contratto e complessità gestionale;

incertezza o variabilità dei requisiti, con specifica attenzione alle esigenze di sicurezza;

contenuto innovativo delle tecnologie;

1.*d)* analisi costi/benefici, effettuata ex-ante e in particolare:

individuazione e descrizione delle metriche e dei valori attesi per i benefici;

stima delle principali voci di costo per quanto concerne sviluppo, esercizio, manutenzione, dismissione dei sistemi;

correlazione tra obiettivi contrattuali, benefici attesi e investimenti necessari;

1.*e)* analisi economico-finanziaria, orientata alla predisposizione dei documenti per l'accesso a possibili fonti di finanziamento o cofinanziamento, costituite da programmi e fondi nazionali o comunitari;

1.*f)* strategia di acquisizione più conveniente in relazione a:

oggetto della fornitura (concernente soltanto servizi ict o anche altri servizi inerenti la missione dell'amministrazione);

ampiezza del mandato che si intende conferire al fornitore, caratterizzato sia dalla scelta tra fare e acquistare, sia dal livello di competitività del mercato al quale ci si rivolge;

1.*g)* criteri per il governo del contratto relativamente a piano di progetto, direzione lavori, varianti in corso d'opera, livelli di servizio e piano di qualità;

2) redazione degli atti di gara, o dello schema di contratto nel caso di ricorso alla trattativa privata, propedeutici alla richiesta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Gli atti comprendono l'identificazione dei requisiti tecnici essenziali, dei criteri per la selezione del fornitore, dei criteri per la valutazione delle offerte;

3) direzione dei lavori, che comprende le funzioni di:

3.*a)* gestione delle attività da parte del fornitore e dell'amministrazione e in particolare:

verifica della disponibilità della documentazione necessaria e della pianificazione di dettaglio;

consuntivazione delle attività, verifica dell'effettiva erogazione di servizi e della consegna di prodotti e della corrispondente documentazione riferita a pianificazione, progettazione, installazione, gestione, utilizzo;

valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e analisi degli scostamenti tra pianificato e consuntivato relativamente a obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;

3.*b)* gestione delle eventuali varianti in corso d'opera che comprende:

identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, che rendano le varianti necessarie;

valutazione tecnica ed economica delle varianti;

revisione dei documenti contrattuali a seguito dell'accettazione delle varianti da parte dell'amministrazione;

3.*c)* monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualità contrattualmente previsti, effettuato mediante:

verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prodotte dal fornitore, mediante esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l'esecuzione, a campione, di parte delle misure già effettuate dal fornitore stesso;

verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio, operata accedendo al sistema di misura predisposto dal fornitore. Rimangono esclusi i sistemi software di supporto alle misure di esclusiva competenza del fornitore;

rappresentazione ed interpretazione delle misurazioni effettuate, per seguire l'evoluzione dei fenomeni;

valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'amministrazione relativamente a beni e servizi contrattualmente dovuti. Rimangono escluse le attività di rilevazione rivolte a cittadini, imprese e altri soggetti finali per la valutazione dei servizi ricevuti dalle amministrazioni;

3.*d)* gestione delle eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso:

identificazione delle cause della non conformità, che può richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal fornitore e l'esame delle registrazioni di qualità che documentano la loro esecuzione;

identificazione degli interventi, da parte dell'amministrazione e/o del fornitore, ritenuti opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;

4) assistenza al collaudo di beni e servizi ict, effettuata sostenendo la commissione di collaudo nella scelta dei campioni da sottoporre a verifica, nella misurazione e nella verifica della conformità delle caratteristiche e dei risultati ai requisiti contrattuali;

5) realizzazione del piano di continuità ed emergenza il quale, a partire dall'analisi del rischio, identifichi le azioni di carattere normativo, organizzativo e tecnologico volte a contenerne gli effetti, assicurando l'erogazione dei servizi dell'amministrazione in caso di indisponibilità o malfunzionamento dei sistemi informativi automatizzati.

4. *Attività di verifica* ex post *dei contratti informatici.*

La verifica dei contratti informatici va effettuata dopo che la fornitura sia stata eseguita; eventualmente al termine di sue fasi significative. L'attività di verifica è effettuata con particolare riguardo ai costi ed ai benefici dei sistemi informativi automatizzati, mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità. Essa sostiene il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nella valutazione dei risultati ottenuti mediante:

1) comparazione tra l'analisi costi/benefici effettuata *ex ante* ed *ex post*, da condurre la prima con riferimento ai contenuti dello studio di fattibilità, la seconda utilizzando lo stesso modello relativamente ai dati di consuntivo derivanti dalle attività di direzione dei lavori e di accertamento dei livelli di servizio e da indagini sulla soddisfazione dell'utenza interna;

2) analisi della relazione tra beni e servizi ict ricevuti dal fornitore, altre risorse impiegate e risultati ottenuti in termini di effetti su cittadini, imprese, dipendenti, altre amministrazioni;

3) analisi delle cause che abbiano eventualmente limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e/o la corretta esecuzione del contratto.

5. *Ambito di applicazione delle attività di monitoraggio e verifica dei contratti informatici.*

Per i contratti di grande rilievo le amministrazioni sono tenute ad affidare ad un monitore, nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate, le attività di monitoraggio relative a realizzazione dello studio di fattibilità, redazione degli atti di gara, direzione dei lavori. Anche i contratti non di grande rilievo possono essere sottoposti a monitoraggio; in tal caso le amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.

Alle attività di monitoraggio indicate in precedenza possono aggiungersi quelle relative all'assistenza al collaudo e alla realizzazione del piano di continuità ed emergenza. Anche esse possono essere affidate ad un monitore nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate.

È preferibile affidare allo stesso monitore il maggior numero di attività di monitoraggio; è comunque auspicabile che almeno le prime tre (studio di fattibilità, redazione degli atti di gara, direzione dei lavori) siano affidate allo stesso monitore.

Dopo il completamento dei contratti di grande rilievo e comunque prima dell'eventuale rinnovo del contratto alla medesima impresa contraente, le amministrazioni sono tenute ad affidare a un monitore, nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate, la verifica *ex post* dei risultati conseguiti. Possono essere sottoposti a verifica *ex post* anche i contratti non di grande rilievo; in tal caso le amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.

Le attività di monitoraggio e quelle di verifica *ex post* devono, in ogni caso, essere affidate a soggetti diversi, come più specificamente è detto ai punti 6 e 7.

6. *Cause di incompatibilità per i monitori esterni.*

Rimangono invariate le disposizioni relative alla prima e terza fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, dettate con la circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. Vengono modificate, invece, le disposizioni relative alla seconda fase del procedimento relative alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità. Esse riguardano:

1) dichiarazione non veritiera: le dichiarazioni rese dalla società aspirante alla qualificazione sono contraddette, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Autorità o all'amministrazione attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, eccetera;

2) legami di dipendenza non marginale con società operanti nel settore ict:

la società aspirante alla qualificazione partecipa a società o consorzi interessati alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del capitale di ciascun soggetto partecipato;

la società aspirante alla qualificazione è partecipata da società o consorzi interessati alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del proprio capitale;

la società aspirante alla qualificazione è temporaneamente raggruppata (RTI o GEIE) o ha espresso la volontà di raggrupparsi con società interessate alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software;

3) erogazione di servizi ict di ampia dimensione: la società aspirante alla qualificazione ha stipulato negli ultimi tre anni uno o più contratti per lo sviluppo di sistemi informativi e/o l'erogazione di servizi ict e/o la fornitura di prodotti hardware e/o software di importo complessivo, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, di importo medio annuo, superiore al 5% dei corrispondenti valori soglia dei contratti di grande rilievo;

4) erogazione di servizi ict non marginale: la società aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni attività di sviluppo di sistemi informativi e/o di erogazione di servizi ict per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA;

5) vendita di prodotti ict non marginale: la società aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni, direttamente o indirettamente, prodotti hardware e/o software per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA.

La verifica della sussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base del formato QSM/II riprodotto nell'appendice I.

Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione per una qualsiasi delle cause indicate è effettuata con provvedimento motivato dell'Autorità.

La società non potrà presentare nuova domanda di ammissione o riammissione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorità relativa alla mancata qualificazione o revoca della stessa.

La qualificazione abilita il monitore all'esecuzione di attività sia di monitoraggio, sia di verifica *ex post*. Tuttavia, queste ultime devono essere affidate a un monitore diverso da quello al quale siano state affidate le attività di monitoraggio.

7. *Cause di incompatibilità per i monitori interni.*

In considerazione del contenuto dell'attività di monitoraggio illustrato al precedente punto 3, i monitori, nel caso di soluzione interna all'amministrazione, dovrebbero essere preferibilmente collocati nell'ambito dell'ufficio del responsabile dei servizi informativi automatizzati. Di conseguenza, questa collocazione non rappresenta causa di incompatibilità.

I monitori interni che svolgono attività di verifica *ex post* devono operare in condizioni di indipendenza dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati.

8. *Elenco dei monitori.*

L'elenco pubblico delle società specializzate alle quali affidare le attività di monitoraggio o verifica *ex post* dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati viene predisposto dall'Autorità secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

L'elenco contiene, per ogni monitore esterno qualificato, le seguenti informazioni:

ragione o denominazione sociale;

sede legale;

nominativo del rappresentante legale;

data di scadenza della qualificazione;

indirizzo internet (se disponibile).

L'elenco pubblico delle strutture interne preposte alle attività di monitoraggio o verifica *ex post* costituite in seno alle amministrazioni contiene, per ciascuna di esse, le seguenti informazioni:

denominazione dell'amministrazione;

data di scadenza della qualificazione;

indirizzo internet (se disponibile).

Gli elenchi vengono resi disponibili in due separate unità informative sottoscritte digitalmente dall'Autorità, rispettivamente per i monitori interni e esterni. Ciascuno degli elenchi è strutturato in un file in formato rich text format, non compresso. La verifica della firma dell'Autorità e l'estrazione degli elenchi firmati possono essere effettuate con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla circolare 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/24. In ogni caso, viene reso disponibile sul sito dell'Autorità un apposito software denominato «verifica e salva».

9. *Affidamento delle attività di monitoraggio e verifica* ex post *ad un monitore.*

Per le attività di monitoraggio e verifica *ex post* l'amministrazione può utilizzare un monitore interno, qualificato ai sensi della circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, così come modificata dalla presente. Il monitore interno può operare esclusivamente su contratti afferenti all'amministrazione di appartenenza.

Un monitore interno al quale sia stata negata o revocata la qualificazione da parte dell'Autorità non può essere impegnato in attività di monitoraggio o verifica.

L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene, di regola, in base ad una procedura concorsuale, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata. In considerazione della dimensione economica dei contratti di grande rilievo, il valore economico supera generalmente la soglia di rilievo comunitario. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. È utile che la procedura concorsuale preveda che:

siano effettuati due incontri con le società concorrenti:

il primo per fornire collettivamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio;

il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacità tecniche e, successivamente, procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

la durata del contratto di monitoraggio sia collegata alla durata del contratto informatico per il quale è prevista l'attività di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilità o di verifiche *ex post*, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

la società concorrente abbia realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta;

la società concorrente abbia realizzato un fatturato annuo medio, riferito all'ultimo triennio e attribuibile ad attività di monitoraggio, maggiore dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

la società mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola il 40% dei limiti previsti per il fatturato;

la società concorrente non possa ricorrere al subappalto;

la società concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell'impegno complessivamente previsto inferiore ad un limite fissato;

la società concorrente impieghi meno di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;

la società concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;

la società concorrente indichi nell'offerta in maniera dettagliata:

i criteri e le metodologie che intende applicare, con particolare riferimento alla documentazione;

le risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento ad anzianità lavorativa, formazione, ruoli ricoperti, progetti e clienti per i quali esse abbiano operato, allegando eventualmente, se richiesto, i curricula;

un piano di progetto che definisca e pianifichi la quantità e la qualità delle risorse professionali da impiegare per le diverse attività previste.

Il possesso della certificazione EN ISO 9000 da parte della società concorrente non deve essere considerato requisito necessario.

Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare società già iscritte nell'elenco e società non ancora qualificate. L'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una società non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate.

Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, come modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti delle società non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dall'Autorità per i monitori esterni qualificati.

Le società qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione. Il bando di gara e/o la lettera di invito devono:

richiedere l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate o, in alternativa, la presentazione dei documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F di cui all'art. 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. La mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l'esclusione dalla gara;

prevedere l'esclusione dalla gara per le società alle quali l'Autorità abbia rifiutato o revocato la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto o la revoca della qualificazione o siano trascorsi almeno sei mesi dal provvedimento dell'Autorità, prevedendo altresì, in quest'ultimo caso, la verifica da parte dell'amministrazione dell'adeguatezza della capacità tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dichiarino la insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità descritte al punto 6. Il requisito della compatibilità è ritenuto soddisfatto per le società qualificate;

prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dimostrino di possedere capacità tecnica adeguata ai sensi dell'art. 2.3 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. Le società qualificate si ritengono dotate di capacità tecnica adeguata.

10. *Disposizioni da inserire nel contratto di fornitura rispetto al quale viene effettuata l'attività di monitoraggio ed in particolare di direzione dei lavori.*

Nel capitolato tecnico o nello schema di contratto deve essere esplicitamente prevista l'azione di monitoraggio e direzione dei lavori del contratto stesso ed in particolare devono essere indicati per il fornitore i seguenti obblighi:

designazione di un responsabile del contratto per la gestione dei rapporti con il direttore dei lavori;

tempestiva trasmissione al direttore dei lavori, in formato elettronico se disponibile, della documentazione di riscontro prevista dal contratto e della documentazione aggiuntiva per eventuali chiarimenti richiesti;

garanzia del reperimento e consultazione da parte del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, della documentazione contrattualmente prevista, mediante l'accesso ai sistemi di gestione della documentazione e della configurazione e al sistema della qualità, predisposti dal fornitore;

disponibilità a sottoporre l'esecuzione della fornitura a verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l'effettiva applicazione e l'utilizzo dell'impianto produttivo richiesto, così come previsto dall'art. 8 della deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2000, n. 49;

partecipazione con proprio personale a riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento delle attività;

accesso del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, agli uffici e impianti in cui vengono svolte le attività regolate dal contratto, per lo svolgimento delle verifiche necessarie.

La verifica *ex post* si avvale della documentazione prodotta ai fini dell'attività di monitoraggio.

11. *Responsabilità dell'amministrazione relativamente alle attività di monitoraggio e verifica.*

L'amministrazione rimane responsabile in ogni caso delle seguenti attività:

approvazione dei documenti redatti dal fornitore e dal monitore in materia di pianificazione, consuntivazione, avvenuta consegna e collaudo di beni e servizi ict;

liquidazione e pagamento delle fatture e applicazione di eventuali penali al fornitore;

approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;

raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni conseguenti in caso di mancata attuazione;

risultati conseguiti riguardo al funzionamento dell'amministrazione e all'erogazione dei servizi previsti a cittadini, imprese, propri dipendenti e altre amministrazioni.

12. *Rapporti del monitore con l'amministrazione.*

Il monitore stabilisce con l'amministrazione i rapporti necessari all'attività di monitoraggio o verifica *ex post*, in particolare con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il responsabile degli acquisti, gli utenti finali, eventualmente attraverso loro referenti, il referente indicato dal fornitore.

Egli riceve:

rendicontazioni periodiche, con cadenza stabilita, sullo stato di avanzamento dei lavori, sui livelli di servizio, sul rispetto dei vincoli contrattuali, sull'autorizzazione al pagamento di fatture al fornitore, sull'applicazione di eventuali penali;

comunicazioni in merito all'esecuzione di specifiche attività;

segnalazioni riguardo a eventuali problemi e proposte di soluzione.

Il monitore trasmette al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, per le valutazioni di competenza e l'avvio delle azioni ritenute necessarie, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio o verifica *ex post* dei contratti informatici.

13. *Rapporti dovuti all'Autorità.*

Il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati è tenuto a informare l'Autorità sullo stato di avanzamento delle attività concernenti i contratti di grande rilievo e sull'andamento dei relativi contratti di monitoraggio.

Per ciascun contratto di grande rilievo fornisce:

con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o di avvio dell'attività, un rapporto periodico sull'andamento, redatto dal monitore incaricato dell'attività di direzione dei lavori, unitamente ad una propria valutazione sull'attività stessa;

entro sei mesi dal completamento del contratto o di suoi rilevanti obiettivi, un rapporto sui risultati ottenuti, redatto dal monitore incaricato dell'attività di verifica *ex-post* del contratto, unitamente ad una propria valutazione sull'attività stessa.

Il rapporto sull'andamento del contratto ha l'obiettivo di:

consuntivare lo stato ad una certa data;

dare conto dell'azione di Governo svolta, sulla base di indicatori pertinenti di efficienza ed efficacia;

fornire informazioni di sintesi idonee a comparare il contratto con altri confrontabili.

Il rapporto sui risultati ottenuti ha l'obiettivo di:

esporre i costi sopportati e i benefici ottenuti;

mostrare eventuali criticità e rischi;

suggerire idonee azioni di contenimento dei rischi e interventi orientati alla riduzione dei costi e/o all'aumento dei benefici.

Nel sito dell'Autorità sono suggeriti la struttura, i contenuti e le dimensioni dei rapporti sull'andamento del contratto e rispettivamente sui risultati ottenuti. I rapporti devono conformarsi quanto più possibile a tali formati. I documenti devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla fine del semestre di riferimento ovvero rispettivamente entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o di sue fasi significative all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggio.contratti@aipa.it. Se l'invio per posta elettronica non è possibile, i rapporti, memorizzati su dischetto o cd-rom, devono essere recapitati all'Autorità al seguente indirizzo: via Isonzo, 21b - 00198 Roma. I rapporti devono comunque essere elaborabili nei formati elettronici supportati dalle più comuni piattaforme di produttività individuale su personal computer.

14. *Monitoraggio dei contratti di grande rilievo effettuato dall'Autorità.*

Sulla base dei rapporti periodici di cui al punto 13, l'Autorità supervisiona il monitoraggio dei contratti di grande rilievo. Sono previste due modalità di intervento:

l'espressione di una valutazione sull'esecuzione del contratto, da produrre entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto sul suo andamento, che si traduca eventualmente in raccomandazioni per l'amministrazione, aventi lo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi contrattuali;

l'attuazione estemporanea, d'intesa con l'amministrazione interessata, di una verifica sull'esecuzione del contratto con particolare riguardo ai costi sostenuti e ai risultati e benefici conseguiti.

L'Autorità si riserva di effettuare verifiche sull'esecuzione del contratto nel caso in cui proprie valutazioni, o segnalazioni dell'amministrazione, del monitore, del fornitore o di terze parti, mettessero in luce:

l'esistenza di un contenzioso tra le parti interessate, amministrazione, fornitore, monitore;

l'inadeguata esecuzione del contratto e una situazione di rischio per il conseguimento degli obiettivi contrattuali;

l'inadeguata direzione dei lavori;

l'esistenza di problemi derivanti dalla fornitura dei servizi ict riguardo al funzionamento dell'amministrazione o all'erogazione dei servizi automatizzati.

Per effettuare le verifiche l'Autorità può:

utilizzare, ad integrazione delle proprie risorse professionali, uno o più monitori esterni, diversi da quello incaricato dell'attività di direzione dei lavori o di verifica *ex post* del contratto;

richiedere all'amministrazione, al monitore e al fornitore documentazione di dettaglio ad integrazione di quella già in suo possesso;

utilizzare lo strumento delle verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l'effettiva applicazione ed utilizzo dell'impianto produttivo richiesto per l'attuazione del contratto, come previsto dall'art. 8 della deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2000, n. 49.

15. *Norme transitorie.*

Le disposizioni della presente circolare non si applicano ai contratti e alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio rispettivamente stipulati e bandite prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

16. *Appendici.*

L'appendice I è parte integrante della presente circolare.

Roma, 28 dicembre 2001

Il presidente: ZULIANI

ALLEGATO

APPENDICE I - MODULO QSM/II
VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Il seguente modulo sostituisce quello con la stessa denominazione riportato nell'appendice I della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16.

MOD. QSM/II - VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Criteri di esclusione	
1 Dichiarazione non veritiera Le dichiarazioni rese dalla società aspirante alla qualificazione sono contraddette, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Autorità o all'Amministrazione?	☐ **SI** ☐ **NO**
2 Legami di dipendenza non marginali con società operanti nel settore ict La società aspirante alla qualificazione partecipa a società o consorzi interessati alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del capitale di ciascun soggetto partecipato?	☐ **SI** ☐ **NO**
La società aspirante alla qualificazione è partecipata da società o consorzi interessati alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all' erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software in misura superiore al 10% del proprio capitale?	☐ **SI** ☐ **NO**
La società aspirante alla qualificazione è temporaneamente raggruppata (RTI o GEIE), o ha espresso la volontà di raggrupparsi con società interessate alla vendita di attività di sviluppo di sistemi informativi e/o all'erogazione di servizi ict e/o alla fornitura di prodotti hardware e/o software?	☐ **SI** ☐ **NO**
3 Erogazione di servizi ict di ampia dimensione La società aspirante alla qualificazione ha stipulato negli ultimi tre anni uno o più contratti per lo sviluppo di sistemi informativi e/o l'erogazione di servizi ict e/o la fornitura di prodotti hardware e/o software di importo complessivo, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, di importo medio annuo, superiore al 5% dei corrispondenti valori soglia dei contratti di grande rilievo?	☐ **SI** ☐ **NO**
4 Erogazione di servizi ict non marginale La società aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni attività di sviluppo di sistemi informativi e/o di erogazione di servizi ict per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA?	☐ **SI** ☐ **NO**
5 Vendita di prodotti ict non marginale La società aspirante alla qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni, direttamente o indirettamente, prodotti hardware e/o software per un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA?	☐ **SI** ☐ **NO**
NOTE	

01A14258

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, firmata a Port Louis il 28 gennaio 1993 con scambio di lettere interpretative dell'art. 17, firmato il 1° dicembre 1995 e il 10 gennaio 1996.

In data 5 dicembre 2001 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, firmata a Port Louis il 28 gennaio 1993 con scambio di lettere interpretative dell'art. 17, firmato il 1° dicembre 1995 e il 10 gennaio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 310 del 28 agosto 1997, pubblicata sul S.O. 187/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1997.

Conformemente all'art. 63 la convenzione con scambio di lettere entrerà in vigore in data 1° febbraio 2002.

01A13884

Rilascio di exequatur

In data 10 dicembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Abdel Aziz Soumah, console generale della Repubblica di Guinea in Roma.

In data 4 dicembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Vallarino Gancia, console onorario della Repubblica dell'Ecuador in Asti.

In data 11 dicembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ricardo Alfonso Cisneros Rodriguez, console generale della Repubblica di El Salvador in Milano.

In data 5 dicembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Moira Aileen MacFarlane, console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Firenze.

Da 01A13880 a 01A13883

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Raspanti Maria Assunta, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Chiusano di San Domenico, distretto notarile di Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di persia Luigi, notaio residente nel comune di Ceglie Messapica, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Ostuni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sapienza Salvatore, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Paternò, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marino Alessandro, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Ramacca, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

D'oro Natalia, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Cammuso Gustavo, notaio residente nel comune di Pisa, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Calosi Paola, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Niccolò, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Impruneta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Farcito Donatella, notaio residente nel comune di Agliè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta
condizione;

Monaco Fabio, notaio residente nel comune di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Bollini Luca, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

D'amato Mattia, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Diaferia Fabio, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ninci Mariacristina, notaio residente nel comune di Cornaredo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tacchini Valerio, notaio residente nel comune di Arese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Turconi Lorenzo, notaio residente nel comune di Cesano Boscone, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Amodio Roberto, notaio residente nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Altiero Maria Michela, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ventrosini Luigi, notaio residente nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rocca Claudio, notaio residente nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Anzio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calissoni Giorgio Mario, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cecere Carmen, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Miele Pietro, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Mussumeci Salvatore, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Rizzo Giorgio, notaio residente nel comune di Passignano sul Trasimeno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Zorzi Antonio, notaio residente nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione.

D'ambrosio Massimo, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

01A13682

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.11647-XV.J(2953) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «bomba a batteria - 7 Rendini con contraccolpo cal. 85» che il sig. Foti Rocco intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Sinopoli (Reggio Calabria) contrada Grotte, è riconosciuto ai sensi del l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27198-XV.J(2637) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo oscuro 80», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26601-XV.J(2366) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «fontana giuliani diametro 19», che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), loc. Vitelini, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27170-XV.J(2597) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo scuro allevi calibro 125 mm con effetto tuono», che la Pirotecnica Allevi Filippo di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 01A13685 a 01A13688

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assegnazione del bene immobile di proprietà del soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ubicato nella regione Veneto.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2000, che ha assegnato al patrimonio dell'Azienda sanitaria locale n. 16 Veneziana l'immobile di proprietà del soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ubicato in Venezia, S. Barbara n. 2792, nonché i relativi beni mobili in esso allocati, è stato emanato il decreto interministeriale 27 novembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di modifica del decreto interministeriale 22 giugno 1981, che attribuiva il suindicato immobile ed i relativi beni mobili all'Ispettorato generale per la gestione degli enti disciolti (IGED), ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzato.

01A13872

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 gennaio 2002

Dollaro USA	0,9038
Yen giapponese	119,53
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,62620
Corona svedese	9,2825
Franco svizzero	1,4833
Corona islandese	92,19
Corona norvegese	8,0115
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,57527
Corona ceca	31,707
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,58
Litas lituano	3,6143
Lat lettone	0,5665
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,5608
Leu romeno	28687
Tallero sloveno	216,7703
Corona slovacca	42,728
Lira turca	1311000
Dollaro australiano	1,7603
Dollaro canadese	1,4436
Dollaro di Hong Kong	7,0482
Dollaro neozelandese	2,1469
Dollaro di Singapore	1,6737
Won sudcoreano	1185,79
Rand sudafricano	11,1014

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00017

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2002, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;

soglie WTO-GPA:

1) DSP 130.000 = euro 162.293;
2) DSP 200.000 = euro 249.681;
3) DSP 400.000 = euro 499.362;
4) DSP 5.000.000 = euro 6.242.028.

01A13854

MINISTERO DELLA SALUTE

Prezzo dei medicinali non coperti da brevetto autorizzati con procedura comunitaria

Le aziende titolari di medicinali non coperti da brevetto, autorizzati con procedura comunitaria, a seguito di aggiornamento di prezzo delle specialità di riferimento, possono apportare al proprio prodotto una riduzione di prezzo, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, dandone comunicazione al competente c.i.p.e. (ufficio sorveglianza prezzi) e al Ministero della salute.

Le ditte stesse devono altresì pubblicare il prezzo ridotto sul foglio inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* - Parte seconda.

01A13681

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meningitec»

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml, A.I.C. n. 035438011/M (in base 10), 11THFV (in base 32);

10 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml, A.I.C. n. 035438023/M (in base 10), 11THG7 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: 10 microgrammi di oligosaccaride meningococcico del gruppo C corugato con circa 15 microgrammi della proteina CRM96 di *Corynebacterium diphteriae*;

eccipienti: alluminio fosfato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:

Wyeth Laboratoires New Lane Havant Hampshire PO9 2NG - Regno Unito;

Swiss Serum and Vaccines Institute (SSUI) Rehhagstrasse 79, CH 3018 - Berne Switzerland;

Wyeth Lederle Vaccines 4300 oak park Sanford - North Carolina 27330 USA;

Wyeth Lederle Vaccines 401 North Middletown Road Pearl - NY 10965 USA.

Rilascio dei lotti: Wyeth Laboratoires New Lane Havant Hampshire PO9 2NG - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai due mesi di età, degli adolescenti e degli adulti per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Nesseria meningitidis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13573

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto decreto A.I.C. n. 689 del 14 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENTEROGERMINA, anche nelle forme e confezioni: «2 miliardi/5 ml sospensione orale 10 flaconcini da 5 ml» e «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini da 5 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, galleria Passarella, 2, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 12324370159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 miliardi di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046038 (in base 10) 0DG48Q (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi-Synthelabo S.p.a. stabilimento sito in Milano, via Piranesi n. 38 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii polianti-biotico resistente.

Eccipiente: acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Confezione: «2 miliardi di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

A.I.C. n. 013046040 (in base 10) 0DG48S (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi-Synthelabo S.p.a. stabilimento sito in Milano, via Piranesi n. 38 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii polianti-biotico resistente.

Eccipiente: acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13973

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Subitene»

Estratto decreto A.I.C. n. 736 del 3 dicembre 2001

Specialità medicinale: SUBITENE nelle forme e confezioni:

400 mg compresse effervescenti - 10 compresse;

400 mg compresse effervescenti - 30 compresse.

Titolare A.I.C.: società UNIFARM p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ravina (Trento), via Provina n. 3, codice fiscale n. 00123510224.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionomento, sono effettuati da società E-PHARMA Trento p.a. nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

400 mg compresse effervescenti, 10 compresse - A.I.C. n. 034764011 (in base 10) 114X7C (in base 32): classe «C»;

400 mg compresse effervescenti, 30 compresse - A.I.C. n. 034764023 (in base 10) 114X7R (in base 32): classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa effervescente contiene:

principio attivo ibuprofene sodico diidrato 512,0 mg pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: potassio carbonato, acido citrico anidro, sorbitolo, saccarina sodica, aroma menta, saccarosio monopalmitato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare, artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo omerale, lombalgie, scialtagie, radicolo-nevriti;

fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva;

artrite reumatoide, morbo di Still;

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea:

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio:

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13580

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 632 del 10 dicembre 2001

Specialità medicinale: VIOXX.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera cipe 1º febbraio 2001:

20 compresse in blister 12,5 mg - A.I.C. n. 034558357/M (in base 10) 10YNDP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 66.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 34.900 pari a 18,02 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 57.600 pari a 29,75 euro (IVA inclusa);

20 compresse in blister 25 mg - A.I.C. n. 034558369 (in base 10) 10YNF1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nata 66.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 38.788 pari a 20,03 euro (prezzo *ex-factory*, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 64.000 pari a 33,05 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa da 12,5 e 25 mg contiene:

principio attivo: 12,5 e 25 mg di rofecoxib.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, E172 ferro ossido giallo.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Manufacturing Division Arecibo Puerto Rico, Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia, Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda, Merck Sharp & Dohme Ltd Cramlington Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi.

Il prezzo della specialità medicinale Sinvacor (simvastatina) autorizzata con procedura nazionale nella confezione indicata è modificato come segue: Sinvacor 10 cpr 40 mg - 027209042 L. 42.600 pari a 22,00 euro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13578

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hetastarch»

Estratto decreto AIC/UAC n. 641 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: HETASTARCH.

Titolare AIC: Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

infusione endovenosa sacca 500 ml - AIC n. 033450014/M (in base 10), 0ZWUOY (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 242.000 pari a 124,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 385.200 pari a 198,94 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: amido idrossietilico 60 g (peso molecolare nominale medio: 450.000. Da sosotutzione molare: 0,7) cloruro di sodio 9 g osmolarità 310 mOsm/l (circa), pressione oncotica colloidale: 30 mm HG (circa) Ph 3,5 - 7,0, Na 154 mEq/l, Cl 154 mEq/l.

eccipienti: sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per p. i.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Produzione e controllo: Baxter SA Lwessines (Belgio).

Officine alternative Baxter SA Valencia (Spagna); Baxter Helathcare Ltd Thetford (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche: per l'espansione del volume plasmatici nel trattamento dell'ipovolemia e dello shock. La soluzione non deve essere usata come sostitutivo di sangue o plasma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 623 del 1º ottobre 2001

Medicinale: SOMATOLINE.

Titolare A.I.C.: società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8 - 50123 - Italia, codice fiscale 00770540151.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: levotiroxina 10 mg; escina 30 mg;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 1100 mg; paraffina liquida 1000 mg; deciloleato 500 mg; sorbitolo 70% non cristallizzabile 200 mg; imidazolidinilurea 30 mg; metile p-idrossibenzoato 20 mg; propile p-idrossibenzoato 10 mg; acido citrico monoidrato 15 mg; profumo rose 10 mg; acqua depurata quanto basta a 10 g.

Sono altresì autorizzate le conseguenti modifiche: la modifica secondaria della produzione del medicinale; la modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale; la modifica delle dimensioni dei lotti del prodotto finito; la modifica delle specifiche relative al medicinale; i cambiamenti delle procedure di prova relative alla sostanza attiva; i cambiamenti delle procedure di prova dei medicinali, nonché gli aggiornamenti relativi alla farmacopea europea, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022816019 - 10 bustine 10 g;

A.I.C. n. 022816021 - 30 bustine 10 g.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

019 «emulsione cutanea» - 10 bustine;

021 «emulsione cutanea» - 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantecta»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 1482 del 3 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35 - Muggio (Milano), con codice fiscale 08501270154.

Specialità medicinale: PANTECTA.

Confezione:

A.I.C. n. 031834017/N - 14 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 031834029/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834031/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834043/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834056/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834068/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834070/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834082/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834094/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834106/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834118/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834120/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834132/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834144/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834157/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834169/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834171/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031834183/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031834195/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031834207/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031834219/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031834221/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834223/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031834245/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031834258/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031834260/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031834272/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

È ora trasferita alla società: Abott S.p.a., con sede in via Pontina Km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 741 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 03524320151.

Medicinale: ACID STOP.

Confezione:

A.I.C. n. 034417016 - «500 mg compresse masticabili» 36 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034417028 - «500 mg compresse masticabili» 75 compresse masticabili.

Medicinale: ACLONIUM.

Confezione:

A.I.C. n. 031830019 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide (sospesa 800.5S44/97M21D30 del 30 novembre 2000);

A.I.C. n. 031830021 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide (sospesa 800.5S44/97M21D30 dell'11 luglio 2000);

A.I.C. n. 031830033 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide (sospesa 800.5S44/97M21D30 dell'11 luglio 2000);

Medicinale: ALGODYL.

Confezione:

A.I.C. n. 034427017 - 0,15% + 0,05% collutorio» 1 flacone collutorio 150 ml (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2000);

A.I.C. n. 034427029 - «0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale 10 ml (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2000).

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione:

A.I.C. n. 026089019 - «1 g compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 026089045 - «312,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 026089058 - «312,5 mg granulato» 12 bustine;

A.I.C. n. 026089060 - «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 026089072 - «1200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 026089084 - «2200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 026089096 - BB IV FL 550 mg + f solv 10 ml (sospesa M21/D264 del 2 febbraio 1996);

A.I.C. n. 026089108 - «1 g granulato» 12 bustine.

Medicinale: BACTROBAN.

Confezione:

A.I.C. n. 028978017 - «2% pomata» 1 tubo da 15 g.

Medicinale: BACTROBAN NASALE.

Confezione:

A.I.C. n. 028980011 - pomata intranasale 3 g 20%.

Medicinale: BRL 17421.

Confezione:

A.I.C. n. 027187018 - IM flacone 500 mg + solv 2 ml (sospesa 800. 5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027187020 - IV flacone 500 mg + solv 10 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027187032 - IM flacone 1 g + solv 3 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027187044 - IV flacone 1 g + solv 20 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027187057 - IV flacone 2 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: BRONCHENOLO ANTIFLÙ.

Confezione: A.I.C. n. 028363024 - 10 bust. gran. limone 5 g s/zucc.

Medicinale: BRONCOMUCIL.

Confezione:

A.I.C. n. 029550011 - «5% sciroppo» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 029550023 - sciroppo bambini flac. 150 ml 2% (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: BRONCONAIT.

Confezione:

A.I.C. n. 033530039 - «sciroppo» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 033530041 - 12 capsule molli a contenuto liquido (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: CADRATEN.

Confezione:

A.I.C. n. 026242026 - 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 026242053 - 30 compresse 15 mg (sospesa 800.5/S44/97MV/D9 del 19 marzo 2001);

A.I.C. n. 026242077 - 21 compresse 20 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: CEFODIE.

Confezione:

A.I.C. n. 025418070 - IM 1 flac. 500 mg + 1 siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418082 - IM 1 flac. 1 g + 1 siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418094 - IV flac. 500 mg + siringa/solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 025418106 - IV flac. 1 g + siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418118 - «0,5 g pediatrico» 1 flac polv liof 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001);

A.I.C. n. 025418120 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz iniett. uso ev (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001);

A.I.C. n. 025418132 - «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001);

A.I.C. n. 025418144 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001).

Medicinale: CINQUERIX.

Confezione:

A.I.C. n. 033536018 - «polvere e sospensione per sospensione iniettabile»1 flac.no polv. sosp. iniett. + 1 sir. preriemp. sosp. iniett. conf. monod.;

A.I.C. n. 033536020 - «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 1 flac.no di polvere per sospensione iniettabile + 1 flac.no di sospensione iniettabile (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001);

A.I.C. n. 033536032 - «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 10 flac.ni di polvere + 10 siringhe preriempite di sospensione da 0,5 ml;

A.I.C. n. 033536044 - «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 10 flac.ni di polvere 10 + flac.ni di sospensione da 0,5 ml.

Medicinale: COALIP.

Confezione:

A.I.C. n. 011926033 - 6 f 1000 u + 6 f 2 ml;

A.I.C. n. 011926045 - 4 f 2000 u + 4 f (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 011926058 - 6 f 2000 u + 6 f.

Medicinale: CORSODYL.

Confezione:

A.I.C. n. 014371037 - «200 mg/100 ml soluzione» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 014371052 - «200 mg/100 ml spray per mucosa orale» 1 flacone 60 ml tappo nebulizz.;

A.I.C. n. 014371064 - «1% gel dentale» 12 tubi 50 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 014371076 - «1% gel dentale» 1 tubo 50 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 014371088 - «1% gel dentale» 1 tubo 30 g.

Medicinale: ENO.

Confezione:

A.I.C. n. 017612021 - 10 bustine 5 g;

A.I.C. n. 017612033 - «gusto arancia» 10 bustine 5 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 017612045 - «gusto limone» 10 bustine 5 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 017612058 - 1 flacone 150 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 017612060 - «gusto arancia» 1 flacone 150 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 017612072 - «gusto limone» 1 flacone 150 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

Medicinale: FLOXEF.

Confezione:

A.I.C. n. 028141012 - IV 1 flac. 0,5 g + 1 f. solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028141024 - IV 1 flac. 1 g + 1 f. solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028141036 - IV 1 flac. 2 g + 1 f. solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028141048 - IM 1 flac. 0,5 g + 1 f. solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028141051 - IM 1 flac. 1 g + 1 f. solv. (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: FLUXARTEN.

Confezione:

A.I.C. n. 024410019 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule rigide (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 024410021 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 024410033 - «5 mg capsule rigide» 20 capsule rigide (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 024410045 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide.

Medicinale: HALFAN.

Confezione:

A.I.C. n. 027540018 - 6 compresse 250 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027540020 - 1 flac. sospensione 45 ml 2% (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027540032 - 1 flac. sospensione 30 ml 2% (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: HAVRIX.

Confezione:

A.I.C. n. 028725099 - «bambini sospensione iniettabile» 1 flacone 1 dose 0,5 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028725101 - «bambini sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose 0,5 ml;

A.I.C. n. 028725113 - «adulti sospensione iniettabile» 1 flacone 1 dose 1 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 028725125 - «adulti sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose 1 ml.

Medicinale: HIBERIX.

Confezione:

A.I.C. n. 031902012 - 1 flac. 1 dose vaccino liof. + 1 siringa solvente.

Medicinale: INFANRIX.

Confezione:

A.I.C. n. 029244011 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 1 flaconcino da 0,5 ml contenitore monodose (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 029244023 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml contenitore monodose;

A.I.C. n. 029244035 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 10 flaconcini da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 029244047 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml contenitori monodose;

A.I.C. n. 029244050 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 25 flaconcini da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 029244062 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 25 siringhe preriempite da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: MIDY VITAMINA C 1000.

Confezione:

A.I.C. n. 028303016 - 12 bust. 1000 mg senza zucchero (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: NEUROMET.

Confezione:

A.I.C. n. 025294012 - 10 fiale 1 g 5 ml;

A.I.C. n. 025294036 - 20 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 025294048 - soluzione OS 120 ml 16,0% (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 025294051 - 10 flac. soluz. orale 5 ml 16,0%;

A.I.C. n. 025294063 - 1 flacone 30 ml/6 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 025294075 - 8 bustine 1600 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: SEBERCIM.

Confezione:

A.I.C. n. 024997013 - 14 compresse 200 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 024997025 - 14 compresse 400 mg.

Medicinale: SEROXAT.

Confezione:

A.I.C. n. 027963014 - «20 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 027963026 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 027963038 - «20 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027963040 - «20 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite (sospesa 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001).

Medicinale: TAGAMET.

Confezione:

A.I.C. n. 023572023 - «200» IM 12 fiale 2 ml 200 mg;

A.I.C. n. 023572047 - «200» 50 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 023572062 - «400» 50 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 023572074 - «200» 30 bustine 200 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023572086 - «200» 40 bustine 200 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023572098 - «200» 50 bustine 200 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023572100 - «400» 30 bustine 400 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023572112 - «400» 40 bustine 400 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023572124 - «800» 30 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 023572136 - «800» 30 bustine 800 mg;

A.I.C. n. 023572148 - «400» 50 bustine 400 mg.

Medicinale: TIMENTIN.

Confezione:

A.I.C. n. 027118013 - IM 1 flac. 1,2 g + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 027118025 - IV 1 flacone 3,2 g;

A.I.C. n. 027118037 - «1,6 ev pediatrico» flac. polv. soluz. 1,6 g (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 027118049 - «0,6 im pediatrico» flac. polv. soluz. 0,6 g f. solv. 2 ml (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000).

Medicinale: TURBOCALCIN.

Confezione: A.I.C. n. 025301084 - 5 fiale 1 ml.

Medicinale: UROTRACTIN.

Confezione:

A.I.C. n. 023869011 - «mite» 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 023869023 - 20 capsule 400 mg.

Medicinale: VELAMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 023097013 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 023097037 - 1 flac. granul. sospensione estem 100 ml 3,75% bb;

A.I.C. n. 023097064 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 023097076 - 2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023097088 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023097090 - 2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv (sospesa 800.5/L.488.99/D1 del 7 luglio 2000);

A.I.C. n. 023097102 - 12 compresse 1 g.

E alla società: Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2 - Verona, codice fiscale 00455000232.

Medicinale: ACICLOVIR.

Confezione:

A.I.C. n. 032972010/G - 3 flac polv soluz iniett 250 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972022/G - 25 compresse 200 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972034/G - 25 compresse 400 mg (sospesa 800. 5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972046/G - 25 compresse 800 mg (sospesa 800. 5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972059/G - 35 compresse 800 mg (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972061/G - 1 flac sosp orale 100 ml (sospesa 800. 5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972073/G - 1 tubo unguento oftal. 4,5 g (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972085/G - 1 tubo crema 3 g (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972097/G - 1 tubo crema 10 g (sospesa 800. 5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 032972109/G - «500 mg polvere per soluzione per infusione» flacone ba 500 mg.

Medicinale: BUTAL.

Confezione:

A.I.C. n. 026911053 - 30 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 026911065 - 30 compresse 8 mg.

Medicinale: FLIXODERM.

Confezione:

A.I.C. n. 029014014 - crema 0,05% 30 g;

A.I.C. n. 029014026 - crema 0,05% 100 g (sospesa 800. 5/L. 488. 99/D2 del 24 luglio 2000);

A.I.C. n. 029014038 - unguento 0,005% 30 g;

A.I.C. n. 029014040 - unguento 0,005% 100 g (sospesa 800.5/L.488.99/D2 del 24 luglio 2000).

Sono ora trasferiti alla società: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2 - Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Con conseguente modifica della denominazione in Glaxosmithkline S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 806 del 12 dicembre 2001

Variazione di A.I.C. - 3. cambiamento di nome o di ragione sociale o denominazione sociale del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Medicinale: AXOREN.

Confezione:

A.I.C. n. 026541019 - 30 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 026541033 - 15 compresse 10 mg.

Medicinale: BECOTIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 023378019 - «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» flacone da 200 erogazioni;

A.I.C. n. 023378058 - nasale aerosol 10 mg 200 erogazioni;

A.I.C. n. 023378060 - «A» flac 20 ml sosp. da nebulizzare con contagocce;

A.I.C. n. 023378072 - «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» flacone da 200 erogazioni;

A.I.C. n. 023378084 - easy sosp. press. per inalazioni 10 mg 200 erogaz.;

A.I.C. n. 023378096 - forte easy sosp. press. per inalaz. 50 mg 200 erogaz.

Mdicinale: BRANIGEN.

Confezione:

A.I.C. n. 025368046 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 025368059 - 20 bustine 500 mg;

A.I.C. n. 025368061 - flacone granulato per soluzione orale;

A.I.C. n. 025368073 - IM IV 5 flac.liof.+ 5 f.solv.

Medicinale: CEPOREX.

Confezione:

A.I.C. n. 022086045 - 8 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 022086110 - «1» 8 compresse 1 g;

A.I.C. n. 022086161 - «1 g compresse rivestite» blister 12 compresse rivestite uso orale.

Medicinale: CLOBESOL.

Confezione:

A.I.C. n. 023639026 - pomata derm 30 g 0,05%;

A.I.C. n. 023639040 - unguento derm 30 g 0,05%.

Medicinale: CLOBESOL LIQUIDO.

Confezione:

A.I.C. n. 024752026 - «scalp fluid» 30 g soluz 0,05%;

A.I.C. n. 024752040 - lozione 30 g 0,05%.

Medicinale: CUROXIM.

Confezione:

A.I.C. n. 023576010 - «250» im 1 flac. 250 mg + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 023576022 - «500» im 1 flac. 500 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 023576034 - «750» im flac. 750 mg + F 3 ml;

A.I.C. n. 023576046 - «1» im 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 023576059 - «vena 1» iv flac 1 g + F 10 ml;

A.I.C. n. 023576061 - «vena 2» iv flac 2 g + F 10 ml;

A.I.C. n. 023576085 - «monovial» 1 flac 750 mg;

A.I.C. n. 023576097 - «monovial» 1 flac 1,5 g.

Medicinale: ECOVAL 70.

Confezione:

A.I.C. n. 020423048 - unguento 30 g 0,1%;

A.I.C. n. 020423087 - lozione 30 g 0,1%;

A.I.C. n. 020423137 - pomata 30 g 0,1%;

A.I.C. n. 020423240 - «N» pomata 30 g;

A.I.C. n. 020423265 - «scalp fluid» 30 g 0,05%.

Medicinale: EUMOVATE.

Confezione:

A.I.C. n. 024603019 - pomata 30 g 0,05%;

A.I.C. n. 024603021 - unguento 30 g 0,05%.

Medicinale: EUSAPRIM.

Confezione:

A.I.C. n. 021977018 - AD 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 021977020 - BB 20 compresse divisibili pediatriche;

A.I.C. n. 021977044 - «forte» 20 compresse;

A.I.C. n. 021977057 - BB sospensione os 100 ml;

A.I.C. n. 021977069 - «forte» sospensione 100 ml.

Medicinale: FLIXONASE.

Confezione:

A.I.C. n. 027657016 - fl. nebulizz.120 erogaz. 50 mcg;

A.I.C. n. 027657028 - «15 g» 1 flacone nebulizzatore spray nasale sosp. uso nasale da 15 g con erogatore 150 dosi 50 mcg.

Medicinale: FLIXOTIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 028667018 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 028667020 - «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 028667095 - «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 028667107 - «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

A.I.C. n. 028667133 - «diskus» 28 dosi 50 mcg;

A.I.C. n. 028667145 - «diskus» 60 dosi 50 mcg;

A.I.C. n. 028667158 - «diskus» 28 dosi 100 mcg;

A.I.C. n. 028667160 - «diskus» 60 dosi 100 mcg;

A.I.C. n. 028667172 - «diskus» 28 dosi 250 mcg;

A.I.C. n. 028667184 - «diskus» 60 dosi 250 mcg;

A.I.C. n. 028667196 - «diskus» 28 dosi 500 mcg;

A.I.C. n. 028667208 - «diskus» 60 dosi 500 mcg;

A.I.C. n. 028667210 - «500» mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667222 - «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667234 - «125» contenitore sosp press inal 60 erog 125 mcg;

A.I.C. n. 028667259 - «250» contenitore sosp press inal 60 erog 250 mcg;

A.I.C. n. 028667273 - «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667285 - «2 mc/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules.

Medicinale: GLAZIDIM.

Confezione:

A.I.C. n. 025212010 - «250 mg/1 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 025212022 - «500 mc/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere 500 mg + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 025212034 - «1 g/3 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere 1 g + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 025212046 - «1 g/10 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere 1 g + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025212059 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fl polvere;

A.I.C. n. 025212073 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 025212085 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 025212097 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 025212109 - «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml.

Medicinale: KAPANOL.

Confezione:

A.I.C. n. 033712011 - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule;

A.I.C. n. 033712023 - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

A.I.C. n. 033712035 - «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule;

A.I.C. n. 033712047 - «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

A.I.C. n. 033712050 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule;

A.I.C. n. 033712062 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule.

Medicinale: KEMADRIN.

Confezione:

A.I.C. n. 007758016 - 25 compresse 5 mg.

Medicinale: IMIGRAN.

Confezione:

A.I.C. n. 027975034 - «6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 6 mg;

A.I.C. n. 027975059 - 4 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 027975061 - «6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 6 mg con autoiniettore penkit;

A.I.C. n. 027975073 - 4 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 027975085 - 8 compresse 50 mg.

Medicinale: LACIPIL.

Confezione:

A.I.C. n. 027830013 - 14 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 027830037 - 28 compresse rivestite 4 mg;

A.I.C. n. 027830052 - 14 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027830064 - 28 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027830076 - 35 compresse rivestite 6 mg.

Medicinale: LAMICTAL.

Confezione:

A.I.C. n. 027807015 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 027807027 - 30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 027807039 - 30 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 027807041 - 30 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 027807054 - 28 compresse dispersibili 25 mg;

A.I.C. n. 027807066 - 28 compresse dispersibili 5 mg;

A.I.C. n. 027807078 - 56 compresse dispersibili 100 mg;

A.I.C. n. 027807080 - 56 compresse dispersibili 50 mg;

A.I.C. n. 027807092 - 56 compresse dispersibili 200 mg;

A.I.C. n. 027807104 - «25 mg compresse» 42 compresse confezione starter per monoterapia;

A.I.C. n. 027807116 - «25 mg compresse» 21 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato;

A.I.C. n. 027807128 - «50 mg compresse» 42 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato;

A.I.C. n. 027807130 - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per monoterapia;

A.I.C. n. 027807142 - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato;

A.I.C. n. 027807155 - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato.

Medicinale: LANOXIN.

Confezione:

A.I.C. n. 015724014 - gocce 10 ml 1 ml/0,5 mg;

A.I.C. n. 015724026 - 30 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 015724038 - «mite» 30 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 015724040 - BB 1 flac. sciroppo 56 ml;

A.I.C. n. 015724053 - IM IV 6 fiale 2 ml 0,5 mg;

A.I.C. n. 015724065 - «PG» 30 compresse 0,0625 mg.

Medicinale: LEFCAR.

Confezione:

A.I.C. n. 025378023 - «1 g soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 025378035 - «1 g flaconcini orali monodose» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 025378062 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse;

A.I.C. n. 025378086 - IM IV 5 fiale 2 g;

A.I.C. n. 025378098 - 10 flac.ni uso orale 2 g.

Medicinale: LEVOXACIN.

Confezione:

A.I.C. n. 033940014 - 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940026 - 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940038 - 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940040 - 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940053 - 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940065 - «500» IV 1 flac 100 ml soluzione per infusione.

Medicinale: MIDARINE.

Confezione:

A.I.C. n. 010308017 - IV 10 ml 500 mg.

Medicinale: OFLOCIN.

Confezione:

A.I.C. n. 026352029 - 12 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 026352031 - 8 compresse rivestite 300 mg.

Medicinale: SEREVENT.

Confezione:

A.I.C. n. 027890108 - aerosol 60 erogazioni 25 mcg;

A.I.C. n. 027890110 - soluz. pressurizz. per inalazioni 120 erogaz. 25 mcg;

A.I.C. n. 027890134 - «diskus» polvere per inalazione 28 dosi 50 mcg;

A.I.C. n. 027890146 - «diskus» polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg.

Medicinale: SUDAFED CO.

Confezione:

A.I.C. n. 027994019 - 10 compresse.

Medicinale: VENTOLIN.

Confezione:

A.I.C. n. 022984025 - 30 compresse efferv. 2 mg;

A.I.C. n. 022984052 - 1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/-erogazione;

A.I.C. n. 022984102 - sciroppo 200 ml 0,024%;

A.I.C. n. 022984114 - 10 fiale 100 mcg;

A.I.C. n. 022984126 - 10 fiale 500 mcg;

A.I.C. n. 022984138 - «diskus» 60 dosi 200 mcg;

A.I.C. n. 022984153 - «easy» sosp. press. inal. 200 erogazioni 100 mcg/erogazione.

Medicinale: VENTOLIN ESPETTORANTE.

Confezione:

A.I.C. n. 023393034 - sciroppo 200 ml.

Medicinale: VENTOLIN FLOGO.

Confezione:

A.I.C. n. 024133011 - 1 flac. inalatore 200 erogazioni.

Medicinale: ZANTAC.

Confezione:

A.I.C. n. 024448021 - 20 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 024448033 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 024448045 - 10 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 024448058 - 20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 024448060 - sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml);

A.I.C. n. 024448072 - «solubile» 20 cpr efferv. 150 mg;

A.I.C. n. 024448096 - «solubile» 10 cpr effer 300 mg;

A.I.C. n. 024448108 - «solubile» 20 cpr efferv. 300 mg;

A.I.C. n. 024448110 - «solubile» 20 bust. gran. eff. 150;

A.I.C. n. 024448173 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 024448185 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

A.I.C. n. 024448197 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 024448209 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse;

Medicinale: ZELITREX.

Confezione:

A.I.C. n. 029503012 - «500 mg compresse rivestite» 42 compresse rivestite;

A.I.C. n. 029503024 - «1000 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite.

Medicinale: ZINNAT.

Confezione:

A.I.C. n. 026915013 - «125 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026915025 - « 250 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026915037 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

A.I.C. n. 026915049 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026915052 - «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 026915076 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026915088 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml;

A.I.C. n. 026915090 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026915102 - «500 mg compresse» 12 compresse.

Medicinale: ZOFRAN.

Confezione:

A.I.C. n. 027612011 - 6 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 027612023 - 6 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 027612035 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 027612047 - «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 027612050 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 027612062 - «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 027612074 - 4 supposte 16 mg;

A.I.C. n. 027612086 - flacone 50 ml 4 mg/5ml;

A.I.C. n. 027612098 - «4 mg compresse orodispersibili zydis» 6 compresse;

A.I.C. n. 027612100 - «4 mg compresse orodispersibili zydis» 10 compresse;

A.I.C. n. 027612112 - «8 mg compresse orodispersibili zydis» 6 compresse;

A.I.C. n. 027612124 - «8 mg compresse orodispersibili zydis» 10 compresse;

A.I.C. n. 027612136 - «40 mg/20 ml soluzione iniettaibile» flacone da 20 ml.

Medicinale: ZOVIRAX.

Confezione:

A.I.C. n. 025298023 - crema 3 g;

A.I.C. n. 025298047 - pomata oftalmica 4,5 g 3%;

A.I.C. n. 025298050 - 25 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 025298062 - crema 10 g;

A.I.C. n. 025298074 - 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 025298086 - «forte» 1 flac. sospensione OS100 ml 8%;

A.I.C. n. 025298124 - 35 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 025298136 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 025298148 - «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini.

Medicinale: ZYLORIC.

Confezione:

A.I.C. n. 021259015 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 021259027 - 30 compresse divisibili 300 mg;

A.I.C. n. 021259039 - 28 bustine granulato OS 300 mg.

A seguito della fusione per incorporazione della società Smithkline Beecham S.p.a. e della società Duncan farmaceutici S.p.a. nella Glaxo Wellcome S.p.a., la denominazione sociale di quest'ultima viene modificata in: Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - 37100 - Verona - codice fiscale 00212840235.

I lotti dei medicinali già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13690 - 01A13689

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Linea Valeas» e «Pesos»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D150 del 30 novembre 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LINEA VALEAS:

25 compresse, A.I.C. n. 018138 014.

PESOS:

60 compresse 20 mg, A.I.C. n. 024577 025;

«Ritardo» 30 capsule 60 mg, A.I.C. n. 024577 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

01A13567

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrocist»

Con decreto n. 800.5/R.M.373/D151 del 30 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

Medicinale: ERITROCIST:

12 bustine 250 mg, A.I.C. n. 026215 032;

flac. gran. sospensione estemp. 5%, A.I.C. n. 026215 044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Edmond Pharma S.r.l. titolare delle autorizzazione.

01A13568

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrin»

Con decreto n. 800.5/R.M.218/D152 del 30 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

Medicinale: PANCRIN:

100 capsule 300 mg, A.I.C. n. 026166 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazione.

01A13569

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancreon»

Con decreto n. 800.5/R.M.732/D153 del 30 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencate specialità medicinale, nella confezione indicata.

Medicinale: PANCREON:

60 confetti 700 mg, A.I.C. n. 007288 121.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharmaceuticals GmbH titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

01A13570

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Creon»

Con decreto n. 800.5/R.M.732/D154 del 30 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

Medicinale: CREON:

100 capsule 300 mg, A.I.C. n. 029018 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharmaceuticals GmbH titolare dell'autorizzazione.

01A13571

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modificazioni della denominazione della società «Refil S.a.s. di Guido Zaffaroni & C. società di organizzazione e revisione», in Milano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 23 marzo 1994 alla società «Refil S.a.s. di Guido Zaffaroni & C. società di organizzazione e revisione», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 10731290150, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Refil S.r.l. società di organizzazione e revisione».

01A13871

Modificazione della denominazione della società «Rovigo fiduciaria di revisione S.r.l.», in Milano

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983, modificata in data 2 febbrario 1992, alla società «Rovigo fiduciaria di revisione S.r.l.», con sede in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00689380293, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Sette fiduciaria di revisione S.r.l.».

01A13870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla costituzione del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile

Il Ministro delle politiche agricole e forestali on. Giovanni Alemanno ha costituito in data 29 ottobre 2001 il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile.

Il Comitato, ha i compiti di promuovere ed incentivare le produzioni ecocompatibili e dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, la promozione dell'etichettature di prodotti, nonché incentivi per le catene di distribuzione che sceglieranno di privilegiare prodotti biologici e biodinamici di certa e garantita provenienza rispetto ai prodotti convenzionali.

Il Comitato ha altresì il compito di creare le necessarie sinergie finalizzate a collegare alla politica del settore la politica ambientale; formulare pareri per la coerente attuazione della normativa comunitaria e nazionale in agricoltura biologica.

01A14169

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Melendugno

(Omissis).

«La giunta della regione Puglia con atto n. 1691 del 28 novembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di Melendugno (Lecce)».

01A14070

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Copertino

(Omissis).

«La giunta della regione Puglia con atto n. 1690 del 28 novembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il Piano regolatore generale del comune di Copertino (Lecce)».

01A14071

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto 19 settembre 2001, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Varazze». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 36, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... alla partita *n. 47*, mappale n. 1196 ...», leggasi: «... alla partita *n. 644, foglio n. 47,* mappale n. 1196 ...».

01A14086

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651002/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro	Lire
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**271,00**	524.729
	- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**222,00**	429.852
	- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**61,00**	118.112
	- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**57,00**	110.367
	- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**145,00**	280.759
	- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**56,00**	108.431
	- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**142,00**	274.950
	- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**586,00**	1.134.654
	- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**524,00**	1.014.605
	- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 *

€ 0,77
L. 1.491